



P9_TA(2023)0436

Attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2023 sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito (2022/2188(INI))

(C/2024/4222)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽¹⁾ ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"),
- visto l'accordo relativo al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾ ("accordo di recesso"), compreso il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo"),
- visto l'articolo 524 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,
- vista la relazione della Commissione, del 24 marzo 2022, sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 1° gennaio – 31 dicembre 2021 (COM(2022)0126),
- vista la relazione della Commissione, del 15 marzo 2023, sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 1° gennaio – 31 dicembre 2022 (COM(2023)0118),
- viste la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ⁽³⁾ in relazione a Gibilterra e la decisione del Consiglio, del 20 luglio 2021, che autorizza l'avvio di negoziati riguardo a Gibilterra,
- viste le sue risoluzioni del 18 gennaio 2023 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – relazione annuale 2022 ⁽⁴⁾ e sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2022 ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 marzo 2023 sulla relazione di attuazione sull'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE) 2023/657 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 294 del 23.7.2021, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU C 214 del 16.6.2023, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU C 214 del 16.6.2023, pag. 54.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2023)0080.

⁽⁷⁾ GU L 83 del 22.3.2023, pag. 1.

- viste le riunioni e posizioni dell'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito, in particolare la dichiarazione dei vicepresidenti e la raccomandazione al consiglio di partenariato sullo sforzo comune UE-Regno Unito per sostenere l'Ucraina e un'efficace cooperazione in materia di sanzioni, entrambe adottate il 3 e 4 luglio 2023 durante la terza sessione dell'Assemblea a Bruxelles, nonché la raccomandazione adottata l'8 novembre 2022 sulla cooperazione energetica tra Regno Unito e UE,
 - viste la dichiarazione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018, la risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ⁽⁸⁾ in relazione a Gibilterra e la decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2021, che autorizza l'avvio di negoziati riguardo a Gibilterra,
 - vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
 - vista la Carta sociale europea,
 - visti le convenzioni e i protocolli dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare i suoi strumenti fondamentali,
 - visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,
 - visti i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per lo sviluppo regionale,
 - viste le lettere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i bilanci,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A9-0331/2023),
- A. considerando che l'accordo sugli scambi e la cooperazione disciplina una vasta gamma di settori, tra cui l'energia, la pesca, la cooperazione delle autorità giudiziarie e di contrasto in materia penale, il commercio, i trasporti e il coordinamento della sicurezza sociale, fornendo una base solida per le relazioni tra le parti, garantendo parità di condizioni e mantenendo standard elevati in ambiti quali i diritti del lavoro, la concorrenza leale, gli aiuti di Stato, la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile, nonché il rispetto dei diritti fondamentali;
- B. considerando che i settori culturali e creativi non sono contemplati nell'accordo sugli scambi e la cooperazione, in cui si cita il termine "istruzione" solamente in riferimento alla cibersicurezza e alla necessità di educare i cittadini in merito alle sfide correlate;
- C. considerando che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, i cittadini dell'UE che studiano nel Regno Unito non beneficiano più delle "tasse universitarie nazionali" ma sono soggetti a tasse più elevate applicabili agli studenti internazionali, che diverranno pertanto proibitive per la stragrande maggioranza di essi, penalizzando in particolare i giovani studenti provenienti da contesti svantaggiati;
- D. considerando che gli scambi giovanili e scolastici sono stati gravemente pregiudicati dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea; che tra il 2020 e il 2022 le iscrizioni alle università del Regno Unito da parte di cittadini dell'UE hanno registrato un calo del 50 %;
- E. considerando che il Regno Unito ha deciso di non partecipare al programma "corpo europeo di solidarietà" 2021–2027, né al programma Europa creativa 2021-2027;

⁽⁸⁾ GU C 294 del 23.7.2021, pag. 18.

- F. considerando che la libera circolazione ha apportato vantaggi a tutti i segmenti dei settori culturali e creativi, compresi il settore audiovisivo, i festival, le compagnie itineranti, i gruppi musicali, le orchestre e le compagnie di danza e quelle teatrali, sia dell'UE che del Regno Unito; che l'accordo sugli scambi e la cooperazione applica un'eccezione culturale, escludendo i servizi audiovisivi dal suo campo di applicazione, sebbene il Regno Unito e l'Unione europea abbiano molti valori in comune nei settori della cultura e dell'istruzione;
- G. considerando che il Regno Unito resta uno Stato parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, e che le opere audiovisive create nel Regno Unito sono considerate "opere europee" ai fini della direttiva sui servizi di media audiovisivi ⁽⁹⁾ conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), e paragrafo 3 della medesima; che il Regno Unito ha attuato la direttiva sui servizi di media audiovisivi durante il periodo di transizione, in quanto tale legislazione rientrava nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE conservato;
- H. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non sviluppa la dimensione territoriale delle relazioni tra il Regno Unito e l'UE; che l'impatto del recesso del Regno Unito dall'UE varia a seconda delle regioni dell'UE e che l'impatto dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione a livello regionale e locale è tuttora sconosciuto; che il recesso del Regno Unito dall'UE ha avuto effetti negativi sulle regioni e sui partner coinvolti nei progetti Interreg e mette a repentaglio la cooperazione territoriale e transfrontaliera e le relazioni esistenti tra le diverse regioni e città dell'UE e il Regno Unito nel suo complesso;
- I. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non include alcuna decisione relativa all'equivalenza dei servizi finanziari, l'adeguatezza del regime di protezione dei dati del Regno Unito, la libera circolazione delle persone e dei servizi o il sistema sanitario e fitosanitario del paese;
- J. considerando che i fornitori di servizi del Regno Unito, compresi coloro del settore dei servizi finanziari, non beneficiano più del quadro "per il paese d'origine" o del sistema di "passaporto" che consente l'accesso automatico all'intero mercato unico dell'UE;
- K. considerando che l'accordo di recesso e l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione costituiscono un quadro comune per le relazioni del Regno Unito con l'UE; che entrambi gli accordi sono stati concordati e ratificati dall'UE e dal Regno Unito e sono trattati giuridicamente vincolanti ai sensi del diritto internazionale; che le relazioni tra l'UE e il Regno Unito devono basarsi sul pieno rispetto e sull'effettiva applicazione di tali impegni internazionali;
- L. considerando che l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è direttamente collegata alla piena attuazione dell'accordo di recesso e del protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord; che la sua piena attuazione è stata ritardata mentre l'UE e il Regno Unito stavano cercando soluzioni comuni alle sfide pratiche sorte nell'attuazione del protocollo a seguito della Brexit;
- M. considerando che il Quadro di Windsor affronta le sfide emerse nel funzionamento del protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord nei primi due anni di attuazione e crea certezza giuridica, aprendo pertanto la strada alla piena attuazione; che il Quadro di Windsor copre un'ampia gamma di settori, quali le dogane, l'agroalimentare, i medicinali, gli aiuti di Stato, l'IVA e le accise; accoglie con favore le linee guida del giugno 2023 sul Quadro di Windsor del governo del Regno Unito e il suo impegno ad assicurarne la piena attuazione ⁽¹⁰⁾;
- N. considerando che la conclusione del Quadro di Windsor apre una nuova fase per le relazioni tra l'UE e il Regno Unito e offre loro l'opportunità di portare avanti l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e di intrattenere relazioni positive e stabili;
- O. considerando che l'importanza della trasparenza negli scambi e negli investimenti internazionali apporta benefici a tutti i portatori di interessi e le parti interessate; che un contesto commerciale prevedibile che promuova gli scambi e gli investimenti tra l'UE e il Regno Unito è accolto con favore;
- P. considerando che l'UE e il Regno Unito condividono valori e interessi di sicurezza comuni sia nei paesi europei limitrofi che a livello globale; che purtroppo non è stato possibile raggiungere un accordo in merito a una struttura per consultazioni regolari e approfondite e per la cooperazione in materia di affari esteri e politiche di sicurezza e di difesa; che, in quanto partner forti e affidabili nel contesto della cooperazione e delle relazioni transatlantiche, l'UE e il Regno Unito beneficerebbero fortemente di una cooperazione più completa e meglio strutturata nel campo della politica estera, della sicurezza e della difesa, anche nel quadro nella NATO;

⁽⁹⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GOV.UK, "The Windsor Framework - further detail and publications" (Il Quadro di Windsor – ulteriori dettagli e pubblicazioni), 29 settembre 2023.

- Q. considerando che le conseguenze globali dell'ingiustificabile e illegale guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Federazione russa e il ritorno della guerra su vasta scala nel continente europeo, nonché l'instabilità economica e la deliberata strumentalizzazione della volatilità dell'energia da parte della Federazione russa hanno determinato un'immediata incertezza geopolitica per i cittadini dell'Unione europea e per i partner di tutto il mondo; che il Regno Unito e l'UE dovrebbero quindi potenziare la cooperazione e il coordinamento nell'assistere l'Ucraina e affrontare le conseguenze molteplici delle azioni aggressive della Federazione russa, inclusi le campagne di disinformazione e gli attacchi informatici;
- R. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione richiede il rispetto, la promozione e l'effettiva attuazione delle norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL; che il diritto fondamentale di organizzazione, negoziazione collettiva e azione collettiva è sancito dal diritto internazionale ed è imprescindibile per garantire lo sviluppo sostenibile e la parità di condizioni, come stabilito nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; che tale accordo sancisce l'impegno ad attuare misure di protezione ambientale e del lavoro globali e di larga portata soggette a un meccanismo di risoluzione delle dispute in caso di violazioni;
- S. considerando che l'accordo sugli scambi internazionali e la cooperazione richiede rispetto per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo; che tali diritti rappresentano i principi sui quali si orienta il lavoro dei gruppi consultivi interni (GCI), tra cui anche quello relativo al capitolo sull'accordo; che la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso preoccupazione per la situazione complessiva relativa ai diritti umani nel Regno Unito,
- T. considerando che, secondo la valutazione generale della Commissione, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è un accordo moderno e globale, che riflette gli interessi dell'UE in materia di commercio e cooperazione preservando nel contempo le linee rosse stabilite dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati membri durante il processo di recesso del Regno Unito; che per gli anni 2021 e 2022 la Commissione, nelle sue relazioni annuali di attuazione, ha stabilito che, nel complesso, i regimi commerciali per i beni e i servizi stabiliti nell'accordo hanno funzionato bene, nonostante problemi di attuazione di lieve entità;
- U. considerando che la politica comune della pesca⁽¹¹⁾ impone all'UE di promuovere e garantire gli obiettivi e i principi della politica in qualsiasi attività di pesca, indipendentemente dalla zona geografica, in modo da creare condizioni di parità per i portatori di interessi dell'UE e dei paesi terzi; che tale politica impone inoltre all'UE di cooperare a livello internazionale sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e di combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
- V. considerando che la parte seconda, rubrica quinta ("Pesca") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione riconosce l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, nonché l'importanza di promuovere attività di pesca e acquacoltura responsabili e sostenibili, la buona governance della pesca e il ruolo del commercio nel conseguimento di tali obiettivi;
- W. considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE ha avuto gravi conseguenze sulla flotta peschereccia dell'UE e che tali conseguenze hanno portato alla perdita di contingenti, allo smantellamento di imbarcazioni e all'interruzione di attività e scambi commerciali di lungo corso;
- X. considerando che il comitato specializzato per la pesca elaborerà strategie pluriennali di conservazione e gestione che fungeranno da base per stabilire i totali ammissibili di catture e altre misure di gestione, anche per gli stock fuori contingente, nonché per organizzare la raccolta di dati scientifici a fini di gestione della pesca e condividere tali dati con gli organismi scientifici in modo che possano fornire i migliori pareri scientifici possibili;
- Y. considerando che il protocollo sull'accesso alle acque, integrato come allegato 38 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, istituisce il cosiddetto "periodo di adeguamento", che si estende dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2026, durante il quale ogni parte concede alle navi dell'altra parte pieno accesso alle proprie acque per pescare gli stock ittici elencati; che dopo tale data l'accesso reciproco alle acque e alle risorse della pesca sarà oggetto di negoziati annuali tra l'UE e il Regno Unito; che, al fine di mantenere gli investimenti nel settore, è necessario fare chiarezza sul periodo post-transizione;

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- Z. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione riduce gradualmente la quota di possibilità di pesca per la flotta dell'UE nelle acque del Regno Unito fino al 25 % entro il 2026, una riduzione che inciderà su tutti i segmenti della flotta dell'UE, in particolare la pesca su piccola scala;
- AA. considerando che il Regno Unito ha deciso unilateralmente di non partecipare al programma Erasmus+ 2021-2027, che riguarda i settori dell'istruzione, della gioventù e dello sport; che le istituzioni del Regno Unito possono ancora essere associate alle azioni dei programmi Erasmus Mundus e Jean Monnet;
- AB. considerando che il programma Erasmus+ non è soltanto un programma di mobilità ma un potente strumento per lo scambio di conoscenze, la promozione della cooperazione accademica, il sostegno allo sviluppo individuale, la creazione di legami solidi e duraturi e la promozione della comprensione tra persone provenienti da diversi contesti culturali e istituzioni e i relativi membri, come pure tra un'ampia gamma di soggetti interessati e le relative organizzazioni e reti, contribuendo alla definizione di politiche e prassi;
- AC. considerando che, fino al referendum sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, tale paese è stato una delle destinazioni più popolari per i partecipanti del programma Erasmus+;
- AD. considerando che i paesi terzi possono aderire al programma Erasmus+ e al corpo europeo di solidarietà in qualità di paesi associati;
- AE. considerando che la riserva di adeguamento alla Brexit⁽¹²⁾ (BAR) è stata istituita per fornire sostegno al fine di contrastare le conseguenze negative per gli Stati membri, le regioni e i diversi settori causate dal recesso del Regno Unito dall'UE e attenuare così i relativi effetti avversi sulla coesione economica, sociale e territoriale; che il trasferimento di quote di contingenti dall'UE al Regno Unito nel periodo di transizione concordato nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione avrà gravi conseguenze economiche negative per i pescatori dell'UE;
- AF. considerando che la piena attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso in tutti i settori, quali gli scambi di merci e di servizi, il commercio digitale, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'aviazione e il trasporto su strada, l'energia, la pesca, il coordinamento della sicurezza sociale, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la cooperazione tematica e la partecipazione ai programmi dell'Unione, è una condizione preliminare per massimizzare l'impatto positivo per entrambi i partner della cooperazione;
- AG. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che il Regno Unito e l'UE condividano l'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori e cooperino a tal fine;
- AH. considerando che la maggior parte degli sforzi di collaborazione nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stata parzialmente o totalmente sospesa in attesa di una soluzione per l'attuazione dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dati doganali in tempo reale; che i settori di cooperazione istituiti nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione potrebbero ricevere una rinnovata attenzione in seguito all'ultimazione del Quadro di Windsor nel marzo 2023;
- AI. considerando che, di conseguenza, vi è stata una scarsa o nessuna cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali dell'UE e del Regno Unito in materia di sicurezza dei prodotti, nonostante gli impegni obbligatori nell'ambito del capitolo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; che le autorità del Regno Unito non hanno accesso al Safety Gate dell'UE, né l'UE ha accesso alla nuova banca dati del Regno Unito sulla sicurezza dei prodotti;
- AJ. considerando che l'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito non fa più parte della rete di cooperazione dell'UE per la tutela dei consumatori; che la stretta cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità sono essenziali per garantire la corretta applicazione dei diritti dei consumatori e dovrebbero pertanto essere incoraggiati;
- AK. considerando che, a partire dal 2021, tutte le esportazioni dal Regno Unito verso l'UE sono soggette a procedure e controlli doganali; che il Regno Unito ha rinviato i controlli sulle importazioni UE quattro volte da quando ha lasciato l'UE;
- AL. considerando che le autorità doganali nazionali dell'UE hanno espresso preoccupazione in merito alla correttezza delle autodichiarazioni di origine degli operatori e alle risposte fornite dalle autorità doganali del Regno Unito per quanto concerne le verifiche relative all'origine; che il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine ha pubblicato nuovi orientamenti per sostenere gli Stati membri;
- AM. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione contiene un capitolo sulle piccole e medie imprese (PMI), in cui si riconosce la necessità di garantire un mercato aperto e sicuro per le imprese, comprese le PMI, e mira a garantire che le loro esigenze siano prese in considerazione nel processo di attuazione, in modo che possano trarne vantaggio;

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit, GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

- AN. considerando che non sussiste più il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, come avvocati, contabili e attuari; che, invece, l'accordo stabilisce un quadro di cooperazione tra l'UE e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali, compresa la creazione di un dialogo per lo scambio di informazioni relative alle procedure di riconoscimento e per lo sviluppo di linee guida per la valutazione delle qualifiche; che ne conseguono particolari difficoltà per l'isola d'Irlanda;
- AO. considerando che secondo quanto previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i fornitori di servizi o gli investitori dell'Unione non devono ricevere un trattamento meno favorevole rispetto agli operatori britannici nel Regno Unito e viceversa; che il principio di non discriminazione si applica a un'ampia gamma di attività economiche, compresa la fornitura di servizi, l'istituzione di imprese e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
- AP. considerando che, secondo quanto previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è mantenuta la possibilità di distaccamenti temporanei di dipendenti altamente specializzati e viaggi di lavoro di breve durata tra l'UE e il Regno Unito; che ciò consente la prestazione temporanea di servizi transfrontalieri da parte di professionisti in talune circostanze, come i progetti a breve termine o attività di consulenza; che i professionisti dovranno rispettare i pertinenti regolamenti del paese nel quale forniscono servizi;
- AQ. considerando che i mercati degli appalti pubblici britannici restano aperti ai partecipanti europei e viceversa in condizioni di parità; che entrambe le parti devono adoperarsi affinché le procedure di appalto siano eque, trasparenti e aperte alla concorrenza; che il Regno Unito e l'Unione europea hanno altresì acconsentito a mantenere gli impegni di appalto esistenti in virtù dell'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio, che apre ulteriormente i mercati degli appalti pubblici alle aziende di altri paesi;
- AR. considerando che l'UE e il Regno Unito sono attualmente impegnati a proseguire la cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari; che tale approccio cooperativo dovrebbe essere alla base delle relazioni a lungo termine tra l'UE e il Regno Unito; che il 17 maggio 2023 la Commissione ha adottato un progetto di memorandum d'intesa tra l'UE e il Regno Unito sulla cooperazione in materia di servizi finanziari, che è stato pubblicato e approvato dal Consiglio ed è stato firmato dalla Commissione a nome dell'UE;
- AS. considerando che il memorandum d'intesa chiarisce che l'UE e il Regno Unito si prefiggono l'obiettivo condiviso di preservare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione degli investitori e dei consumatori;
- AT. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è l'unico accordo di libero scambio concluso dall'UE che dispone l'assenza di tariffe e contingenti per tutte le merci conformi alle opportune norme di origine; che le statistiche commerciali per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'accordo dimostrano che il recesso del Regno Unito ha inciso negativamente sui flussi commerciali tra l'UE e il Regno Unito; che gli scambi di beni e servizi tra il Regno Unito e l'UE sono rimasti stagnanti; che il commercio dell'UE con altri partner commerciali è cresciuto molto di più rispetto agli scambi commerciali con il Regno Unito in un periodo comparabile;
- AU. considerando che, ai fini dell'ulteriore attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno concentrare gli sforzi di monitoraggio su eventuali divergenze normative che aumenteranno nel tempo; che un'ampia cooperazione in ambito normativo tra le parti è della massima importanza; che è positivo il fatto che nel corso del 2022 non siano pervenute denunce ufficiali da parte delle parti interessate in merito all'attuazione dell'accordo attraverso lo strumento online della Commissione; che le istituzioni europee continuano a dialogare regolarmente con le parti interessate per discutere gli aspetti pratici dell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- AV. considerando che, per quanto riguarda il processo interno di attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i legislatori dell'UE hanno completato il necessario quadro normativo mediante l'adozione del regolamento (UE) 2023/657, del 15 marzo 2023, recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

Principali conclusioni

1. ricorda che la conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione limita le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'UE e istituisce un quadro di cooperazione che dovrebbe costituire la base di un futuro partenariato forte e costruttivo, evitando gli elementi più dirompenti di uno scenario di mancato accordo e garantendo la certezza del diritto per i cittadini e le imprese;

2. sottolinea che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è uno degli accordi commerciali più ambiziosi e globali che l'UE ha concluso con un paese terzo; sottolinea, tuttavia, che esso non sostituisce e non può sostituire l'adesione all'UE e il corrispondente accesso al mercato unico e all'unione doganale;
3. evidenzia l'importanza di valutare e affrontare il prima possibile le possibili sfide nell'applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per evitare ulteriori ritardi nell'applicazione di entrambi;
4. accoglie con favore l'accordo sul Quadro di Windsor e sottolinea la particolare situazione dell'Irlanda del Nord che, a causa della sua posizione unica, ha accesso ai mercati interni sia dell'UE che del Regno Unito; chiede una rapida attuazione del Quadro di Windsor per assicurare certezza e prevedibilità durature alle imprese e ai cittadini dell'Irlanda del Nord, proteggere l'economia dell'intera isola, salvaguardare l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue dimensioni, garantire il buon funzionamento degli scambi e della cooperazione, nonché salvaguardare l'integrità del mercato interno e dell'unione doganale, e garantire un'agevole attuazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
5. accoglie con favore il fatto che il governo britannico abbia annunciato la propria intenzione di sospendere i lavori sul disegno di protocollo per l'Irlanda del Nord e di lasciare che si estingua; incoraggia il governo britannico a tenere conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord all'atto di proporre nuove leggi o nuovi regolamenti;
6. plaude al fatto che il Quadro di Windsor stabilisca nuove norme in materia di condivisione dei dati doganali al fine di consentire l'accesso in tempo reale; prende atto della raccomandazione del comitato misto UE-Regno Unito del 24 marzo 2023 in materia di applicazione delle norme e vigilanza del mercato ⁽¹³⁾; sottolinea la necessità di meccanismi efficaci per garantire il rispetto dei requisiti normativi, al fine di garantire la certezza del diritto per le imprese, in particolare le PMI, e i cittadini, migliorare la protezione dei consumatori e garantire parità di condizioni; suggerisce di istituire a Belfast uno sportello unico dove fornire alle persone e alle imprese l'assistenza necessaria per orientarsi nelle nuove disposizioni previste dal Quadro di Windsor;
7. accoglie con favore le iniziative positive contenute nel Quadro di Windsor, quali la proposta sui medicinali per garantire che le persone in Irlanda del Nord abbiano accesso a tutti i medicinali, contemporaneamente e alle stesse condizioni delle persone in Gran Bretagna, e la proposta sulle misure sanitarie e fitosanitarie, tenendo presente nel contempo che il trasporto degli animali dovrebbe rispettare il benessere degli animali; invita la Commissione a monitorare la corretta attuazione degli accordi, a salvaguardare l'integrità del mercato unico e a prevenire la distribuzione illegale nel mercato interno dell'UE dei medicinali, dei prodotti agricoli, sanitari e fitosanitari commercializzati per l'Irlanda del Nord, garantendo nel contempo che rimangano in Irlanda del Nord; chiede alla Commissione di monitorare il riconoscimento dell'approccio "One Health" come approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi.
8. sottolinea che l'UE ha reagito rapidamente per attuare il Quadro di Windsor e che ora si aspetta che il Regno Unito attui prontamente la sua parte di tale quadro; ritiene essenziale che entrambe le parti rispettino pienamente l'accordo di recesso, il relativo protocollo e il Quadro di Windsor per agevolare l'accesso del Regno Unito al mercato interno dell'UE nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, preservando nel contempo l'integrità del mercato interno e dell'unione doganale e promuovendo una concorrenza leale, nonché garantendo la certezza del diritto per le imprese dell'UE negli scambi con il Regno Unito;
9. esprime profonda preoccupazione per la legge sul diritto dell'UE conservato che genera incertezza per le imprese e le parti interessate su entrambe le sponde della Manica e potrebbe cancellare gli esistenti diritti dei lavoratori derivati dal diritto dell'UE nel Regno Unito; sottolinea la necessità di analizzarne attentamente l'impatto e realizzare misure volte a mitigarne gli effetti negativi; esprime inoltre profonda preoccupazione per l'adozione della legge sugli scioperi (livelli minimi di servizio), che potrebbe causare restrizioni del diritto fondamentale di sciopero dei lavoratori;

⁽¹³⁾ Raccomandazione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 sulla vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 84).

10. sottolinea che l'articolo 524 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che la cooperazione si basi sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e sull'importanza che attribuiscono all'attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà garantite da detta convenzione; esprime pertanto preoccupazione per il progetto di legge sulla migrazione illegale, che è stato approvato dal parlamento britannico il 26 aprile 2023 e che, se adottato, potrebbe discostarsi dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, causando evidenti divergenze tra le due parti e, a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, potrebbe comportare la cessazione della cooperazione tra il Regno Unito e l'UE in materia di applicazione della legge;

11. accoglie con favore il costante impegno del governo del Regno Unito a favore del programma PEACE, che svolge un ruolo fondamentale per la cooperazione tra l'Irlanda del Nord e le regioni frontaliere dell'Irlanda; prende atto del fatto che il programma PEACE PLUS 2021-2027 è stato formalmente adottato dalla Commissione nel luglio 2022;

Quadro istituzionale

12. accoglie con favore la piena operatività del quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione nel 2022 e il buon funzionamento degli organismi congiunti previsti dall'accordo; sottolinea l'importanza delle strutture istituzionali per un'attuazione agevole dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito e chiede una costante trasparenza nell'attuazione degli accordi conclusi tra le parti; sottolinea che, per garantire la piena attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dovrebbero essere utilizzati e fatti valere tutti gli strumenti giuridici pertinenti, compresi quelli relativi all'accesso al mercato, nonché tutte le misure compensative e di risposta e i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'accordo stesso; esorta la Commissione e il Consiglio ad assicurare che tutte le decisioni adottate conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione rispettino le prerogative delle diverse istituzioni e seguano i corretti iter legislativi;

13. lamenta che i gruppi di lavoro settoriali del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi non si siano ancora riuniti;

14. accoglie con favore la rapida istituzione dell'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito e osserva che nel 2022 e 2023 si sono già tenute tre riunioni e un'altra è stata programmata per la fine del 2023; ritiene che tale assemblea fornisca un quadro valido per la cooperazione parlamentare e gli scambi aperti tra parlamentari su temi di interesse comune e per il controllo parlamentare nel processo decisionale relativamente all'attuazione dell'accordo; invita l'assemblea a fornire un maggiore controllo sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e del Quadro di Windsor; chiede che per la sua situazione specifica si presti particolare attenzione all'Irlanda del Nord; chiede che le amministrazioni decentrate dell'Irlanda del Nord, della Scozia e del Galles siano maggiormente coinvolte nell'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito;

15. accoglie con favore l'istituzione del gruppo consultivo interno (GCI) dell'UE, in conformità dell'articolo 13 dell'accordo, composto da 24 rappresentanti di organizzazioni della società civile e da sei rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo; osserva che la prima riunione del GCI dell'UE e del GCI del Regno Unito si è tenuta il 3 ottobre 2022; rammenta che il rafforzamento della cooperazione doganale tra le parti si è rivelata una questione molto importante in tali riunioni; osserva che il GCI dell'UE ha pubblicato una rassegna delle questioni relative all'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; accoglie con favore la dichiarazione congiunta risultato della riunione; sottolinea che è necessario che i GCI siano ben equilibrati e rappresentativi, anche per quanto concerne la rappresentanza proporzionata delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati, e la rappresentanza geografica di tutte le parti del Regno Unito;

16. sottolinea l'importanza di uno stretto coinvolgimento della società civile nell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; prende atto che il 4 ottobre 2022 si è tenuta la prima riunione del forum della società civile, cui hanno partecipato rappresentanti della società civile provenienti dall'UE e dal Regno Unito, in conformità dell'articolo 14 dell'accordo; osserva che i rappresentanti dell'UE provenivano da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché dal mondo accademico e da organismi non governativi;

17. sottolinea l'importanza di un forte coinvolgimento della società civile dell'UE e del Regno Unito, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati degli enti locali e regionali, nonché le ONG, nell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conformemente agli articoli 13 e 14; chiede che i rappresentanti del settore della pesca, delle autorità regionali, delle comunità costiere e degli altri portatori di interessi siano attivamente coinvolti nel monitoraggio e nell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; invita la Commissione, a tale scopo, a promuovere l'istituzione di un gruppo consultivo interno in materia di pesca, fatti salvi i consigli consultivi esistenti; prende atto con rammarico dell'assenza di organizzazioni che rappresentano specificamente i giovani tra le organizzazioni della società civile del Regno Unito selezionate per partecipare al forum della società civile nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

18. ribadisce l'impegno del Parlamento a monitorare attentamente l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in stretta collaborazione con il GCI dell'UE; ricorda che la Commissione dovrebbe fornire immediatamente al Parlamento informazioni complete relative all'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per assicurarne un adeguato controllo, se necessario in via riservata, compresa la sua partecipazione al comitato misto, al consiglio di partenariato, alle commissioni specializzate e ai gruppi di lavoro; accoglie con favore la costante buona cooperazione tra il Parlamento e la Commissione; chiede la partecipazione del Parlamento a qualsiasi futura procedura di revisione degli accordi;

19. ricorda che Gibilterra non è stata inclusa nell'ambito di applicazione territoriale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito e che accordi separati su Gibilterra tra l'UE e il Regno Unito richiedono l'accordo preventivo del Regno di Spagna;

Commercio

20. ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione fornisce una base completa e ambiziosa per le relazioni tra le parti, in particolare per il commercio UE-Regno Unito, garantendo nel contempo parità di condizioni per la concorrenza leale e lo sviluppo sostenibile; ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è un accordo di libero scambio unico nella storia dell'UE, in quanto si concentra sulla limitazione delle divergenze piuttosto che sulla promozione della convergenza tra partner commerciali; ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è anche unico in quanto prevede l'assenza di tariffe e contingenti per il commercio tra l'UE e il Regno Unito;

21. prende atto del fatto che, anche con questi accordi commerciali senza precedenti con un paese terzo, tra il 2016 e il 2022 i flussi commerciali tra l'UE e il Regno Unito sono stati molto più stagnanti per le merci e meno dinamici per i servizi rispetto agli scambi dell'UE con altri partner internazionali e, pertanto, il recesso del Regno Unito dall'UE ha avuto, come previsto, un impatto negativo sui flussi commerciali tra l'UE e il Regno Unito, dovuto alla creazione di importanti ostacoli non tariffari che hanno determinato costi aggiuntivi per ambedue le parti; ricorda che tale risultato è solo una delle conseguenze negative del recesso del Regno Unito ed è una conseguenza diretta del tipo di Brexit scelta dal governo del Regno Unito;

22. prende atto della valutazione della Commissione secondo cui, nel complesso, i regimi commerciali di beni e servizi stabiliti nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione funzionano bene, sebbene persistano alcune difficoltà di attuazione, come il regime di sponsorizzazione per l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali e la verifica dell'origine per l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale;

23. prende atto del fatto che è una logica conseguenza del recesso del Regno Unito dall'UE e, in particolare, della fine della libertà di circolazione, il fatto che si siano ridotte le opportunità nell'UE per l'economia del Regno Unito prevalentemente basata sui servizi;

24. accoglie con favore il fatto che il consiglio di partenariato abbia iniziato a lavorare caso per caso al riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto tali disposizioni possono facilitare la circolazione dei professionisti nei settori di interesse reciproco;

25. invita la Commissione a valutare il livello di protezione delle indicazioni geografiche dell'UE nel Regno Unito e ribadisce il suo invito a entrambe le parti ad attivare la clausola di revisione a tempo sulla futura protezione delle indicazioni geografiche registrate dopo il 2021;

26. ribadisce che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è il delicato risultato di negoziati lunghi e difficili e dovrebbe pertanto essere pienamente attuato in buona fede, come nel caso dell'accordo di recesso, in particolare del protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, e del recente Quadro di Windsor, nell'interesse reciproco di entrambe le parti; invita entrambe le parti a sfruttare appieno l'enorme potenziale dell'accordo per agevolare il commercio UE-Regno Unito nella misura più ampia possibile, tenendo presente che i vantaggi dell'adesione in termini di accesso al mercato unico dell'UE e all'unione doganale, nonché di partecipazione ad altre politiche comuni e di accompagnamento, non possono in alcun caso essere replicati attraverso un accordo di libero scambio (ALS);

27. concorda con la Commissione sul fatto che le norme orizzontali e specifiche per prodotto incluse nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sono soddisfacenti e che le norme specifiche per prodotto non dovrebbero essere rivedute al di là degli adeguamenti tecnici, in quanto tali norme consentono di pervenire a un giusto equilibrio, contribuendo nel contempo all'obiettivo generale dell'Unione di conseguire l'autonomia strategica in settori essenziali; chiede, tuttavia, che siano trovate soluzioni ragionevoli in merito alle imminenti modifiche delle norme di origine per i veicoli elettrici, date le difficoltà incontrate dai produttori dell'UE nell'approvvigionamento di componenti, in particolare le batterie, all'interno dell'UE; sottolinea che qualsiasi eccezione rischierebbe di allontanare gli investimenti dall'UE e dovrebbe essere valutata alla luce della strategia europea sulla sicurezza economica; incoraggia il Regno Unito a valutare di aderire nuovamente alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (convenzione PEM); chiede al Regno Unito e all'UE, in quanto partner che condividono gli stessi principi, di esplorare nuove vie di cooperazione per l'approvvigionamento di materie prime, lo sviluppo di tecnologie a zero emissioni nette e di tecnologie emergenti, corridoi verdi e altre questioni commerciali globali, sia a livello bilaterale che in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); invita la Commissione a esaminare il valore aggiunto dello sviluppo di una macroregione dell'UE per il Mare del Nord al fine di promuovere una più stretta cooperazione UE-Regno Unito;

28. prende atto dell'ulteriore rinvio dell'attuazione di alcuni controlli e procedure riguardanti le importazioni da parte del Regno Unito, in particolare controlli relativi ai prodotti sanitari e fitosanitari, sui prodotti provenienti dall'UE; invita il governo del Regno Unito a chiarire il calendario e i requisiti al fine di evitare ulteriori incertezze per le imprese e digitalizzare e semplificare, per quanto possibile, le procedure doganali del Regno Unito, al fine di evitare ulteriori attriti negli scambi commerciali tra l'UE e il Regno Unito; osserva che il governo del Regno Unito potrebbe ridurre gli ostacoli agli scambi con l'UE impegnandosi ad allinearsi volontariamente e dinamicamente nei settori fondamentali; sottolinea l'esigenza di un maggiore riconoscimento da parte del Regno Unito delle norme sui prodotti dell'UE, nonché delle valutazioni della conformità per gli scambi di merci; ribadisce l'invito rivolto a UE e Regno Unito a raggiungere un accordo per l'allineamento dinamico del Regno Unito per quanto concerne le misure sanitarie e fitosanitarie; sottolinea che la cooperazione doganale tra l'UE e il Regno Unito è importante per sostenere la compatibilità della legislazione e delle procedure doganali e per promuovere l'agevolazione degli scambi; riconosce che il Regno Unito ha diversificato il commercio dall'UE e prende atto dell'importanza di maggiori investimenti nei servizi di traghetto diretti per ridurre l'attuale onere amministrativo relativo al trasporto su strada;

29. invita la Commissione a garantire che l'UE e il Regno Unito cooperino strettamente in materia doganale, anche garantendo un efficace scambio di informazioni, un dialogo costruttivo e metodi di cooperazione efficaci tra le amministrazioni doganali, allo scopo di semplificare i processi di sdoganamento al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi e finanziari per tutti i portatori di interessi; invita inoltre la Commissione a effettuare revisioni e valutazioni periodiche per ridurre gli oneri normativi e amministrativi ingiustificati e per garantire che i meccanismi di cooperazione consolidati rimangano efficaci e adeguati alle esigenze future;

30. sottolinea che la piena attuazione delle verifiche di frontiera nell'ambito del modello operativo di frontiera del Regno Unito (Border Target Operating Model) comporterà costi aggiuntivi e minore flessibilità per gli esportatori dell'UE, nonché ulteriori perturbazioni nella catena del valore, in particolare per i prodotti deperibili, e che sono urgentemente necessarie soluzioni digitali efficaci; considera un segnale positivo il fatto che il Regno Unito stia adottando un approccio simile a quello dell'UE per quanto riguarda le categorie di rischio come pure l'uso dei dati e la digitalizzazione al fine di razionalizzare il processo;

31. sottolinea che, sebbene le soluzioni provvisorie offerte dall'UE abbiano migliorato temporaneamente la situazione, sono necessarie soluzioni strutturali affinché il Regno Unito accetti i certificati dell'UE in formato non cartaceo;

32. sottolinea che, in virtù di un regime normativo a se stante che si applica al settore sanitario e fitosanitario in materia di salute umana, animale e vegetale in seguito al recesso dal mercato unico e dall'unione doganale dell'UE, il Regno Unito è tuttavia soggetto a tutte le norme dell'UE applicabili ai paesi terzi che non si allineano dinamicamente alla legislazione dell'Unione; osserva che le disposizioni relative alle misure sanitarie e fitosanitarie rispecchiano ampiamente le norme dell'OMC in tali settori; prende atto del fatto che dopo la Brexit, l'UE e il Regno Unito rimangono importanti partner commerciali per i prodotti agroalimentari e che da gennaio a ottobre 2022 le esportazioni dell'UE verso il Regno Unito hanno raggiunto il valore di 39,5 miliardi di EU, con un aumento del 15 % rispetto al 2021, mentre il Regno Unito è stato il terzo partner più importante per l'UE in termini di importazioni agroalimentari⁽¹⁴⁾; esorta il comitato commerciale specializzato UE-Regno Unito per le misure sanitarie e fitosanitarie a proseguire rapidamente i lavori per sviluppare un certificato digitale che costituisca una soluzione compatibile ed efficace, conforme a rigorose norme di sicurezza condivise, in particolare in vista dell'imminente introduzione del modello operativo di frontiera del Regno Unito, e a instaurare una stretta collaborazione tra il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) dell'UE e il sistema di allerta per la sicurezza alimentare del Regno Unito, al fine di garantire una protezione globale nell'UE, nel Regno Unito e oltre; prende atto delle sfide legate all'applicazione coerente delle norme relative alla circolazione degli ingredienti prodotti nel Regno Unito che sono necessari per i fabbricanti dell'UE; invita il governo del Regno Unito ad accelerare la transizione verso un sistema digitale e a sostenere un accordo per i prodotti sanitari e fitosanitari, in quanto un allineamento di questo tipo nel settore delle esportazioni e delle importazioni agroalimentari ridurrebbe gli oneri amministrativi e finanziari per entrambe e le parti e faciliterebbe il commercio agroalimentare tra l'UE e il Regno Unito, compreso il commercio tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

33. ricorda il capitolo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione relativo al commercio digitale, che include il divieto esplicito di obblighi di localizzazione dei dati o la divulgazione obbligatoria del codice sorgente, preservando nel contempo il diritto dell'UE di adottare regolamenti sui requisiti in materia di protezione dei dati personali; sottolinea l'importanza delle due decisioni di adeguatezza in relazione ai dati personali concesse dall'UE il 28 giugno 2021 per quanto riguarda il regime di protezione dei dati personali del Regno Unito, che consentono lo scambio continuo di dati personali tra gli operatori dell'UE e del Regno Unito; prende atto del disegno di legge sulla protezione dei dati e delle informazioni digitali presentato dal governo del Regno Unito nel luglio 2022; ricorda che un eventuale mancato riconoscimento dell'adeguatezza tra l'UE e il Regno Unito comporterebbe notevoli sfide per le imprese dell'UE e del Regno Unito; accoglie con favore la cooperazione normativa sui trasferimenti di dati non personali e sulle tecnologie emergenti, compresa l'intelligenza artificiale;

34. accoglie con favore l'annuncio del governo del Regno Unito, del novembre 2022, relativo alla proroga del termine per l'attuazione della marcatura UKCA (UK Conformity Assessment, valutazione della conformità del Regno Unito) per i prodotti immessi sul mercato della Gran Bretagna; accoglie con favore l'annuncio del riconoscimento da parte del governo del Regno Unito del simbolo di sicurezza dei prodotti dell'UE a tempo indeterminato in 18 settori;

35. ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione comprende un capitolo sulle esigenze e gli interessi delle microimprese e delle PMI; riconosce che gli oneri amministrativi associati all'adeguamento al nuovo regime commerciale nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione hanno avuto un impatto particolarmente forte su tali imprese, che dispongono di minori risorse per adattarsi ai nuovi accordi commerciali;

36. sottolinea l'importanza ed elogia i lavori attualmente svolti dal comitato commerciale di partenariato, dai comitati specializzati e dai comitati commerciali specializzati, ed esorta le parti a esplorare appieno il loro potenziale in quanto organismi bilaterali istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che possono occuparsi di temi di importanza strategica comune e affrontare direttamente tutte le questioni di attuazione, e mettere in comune informazioni e competenze; invita la Commissione a proseguire la buona prassi di informare pienamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito ai lavori in corso e agli sviluppi in seno a tali comitati;

37. sottolinea l'esigenza di una maggiore cooperazione tra l'UE e il Regno Unito per mantenere l'attuale ordine commerciale internazionale equo e basato su regole; invita, a questo proposito, a realizzare ulteriori sforzi congiunti a favore di una riforma inclusiva e globale dell'OMC, per rispondere alle sfide attuali e future in un mondo profondamente interconnesso, e lavorare attivamente per contrastare i nuovi pericoli di fratture nell'ordine politico ed economico assumendo le responsabilità congiunte necessarie per contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile;

⁽¹⁴⁾ "Monitoring EU agri-food trade", (Monitoraggio del commercio agroalimentare dell'UE), Commissione europea, direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, Bruxelles, 2022.

38. riconosce la necessità di portare avanti i progressi in corso nel garantire la disponibilità di medicinali veterinari in Irlanda del Nord, al fine di preservare il benessere degli animali e la sicurezza alimentare;

39. ricorda il lavoro legislativo in corso per rivedere la legislazione farmaceutica che punterà anche ad alleviare la dipendenza storica dei mercati di Cipro, Irlanda e Malta dalla fornitura di medicinali da o attraverso il Regno Unito; sottolinea la necessità di garantire la disponibilità, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali e l'approccio strategico riguardo all'impatto ambientale dei farmaci per contrastare l'inquinamento da farmaci;

40. accoglie con favore le disposizioni sulla cooperazione in materia di sicurezza sanitaria, che consentono alle parti e alle autorità competenti degli Stati membri di scambiarsi informazioni pertinenti, ma si rammarica che tale cooperazione si sia limitata a valutare i rischi "significativi" per la salute pubblica e a coordinare le misure che potrebbero essere necessarie per proteggere la salute pubblica; sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha rafforzato la necessità di una maggiore cooperazione in materia sanitaria, nonché di una comunicazione bidirezionale strutturata e regolare tra le autorità e le parti interessate al fine di reagire meglio alle situazioni di crisi;

41. sottolinea che le future modifiche dei regolamenti in materia di etichettatura nell'UE comporteranno particolari difficoltà per le imprese che utilizzano gli stessi imballaggi sul mercato dell'UE e su quello del Regno Unito;

42. invita la Commissione a redigere una tabella che metta a confronto i contingenti tariffari, i dazi doganali e gli ostacoli non tariffari per le diverse categorie di prodotti nell'ambito degli scambi tra l'UE e il Regno Unito e degli scambi tra l'UE e altri partner;

43. sottolinea l'importanza dell'articolo 96 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sulla vigilanza del mercato e sulla sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari; invita pertanto la Commissione ad attuarlo senza indugio; chiede lo sviluppo di iniziative e progetti congiunti, nonché l'istituzione di modalità specifiche di comunicazione e coordinamento tra l'UE e il Regno Unito per facilitare lo scambio di informazioni, migliori pratiche e competenze tecniche nei settori della vigilanza del mercato e della sicurezza dei prodotti; sottolinea la necessità di monitorare, valutare e comunicare regolarmente i progressi compiuti negli sforzi di cooperazione di cui all'articolo 96;

44. ribadisce la necessità di collaborare per promuovere tariffe trasparenti e ragionevoli per i servizi di roaming internazionale, allo scopo di tutelare i consumatori dell'UE e del Regno Unito;

45. sottolinea che, per quanto riguarda le relazioni commerciali tra l'UE e il Regno Unito, occorre prestare particolare attenzione ai quattro settori economici definiti dal Comitato europeo delle regioni ⁽¹⁵⁾ che potrebbero essere maggiormente colpiti dall'impatto della Brexit, quali i veicoli, i macchinari elettrici, i prodotti e i mobili in legno e i prodotti agricoli;

Parità di condizioni

46. esorta il governo e il parlamento del Regno Unito a riconoscere le complicazioni che deriverebbero da inutili divergenze normative sistematiche, in particolare per la protezione dei diritti sociali e dei lavoratori, l'ambiente, i dati personali, gli aiuti di Stato, il commercio digitale e la fiscalità, che potrebbero solo creare ulteriori problemi per quanto riguarda gli impegni in materia di parità di condizioni nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché per le imprese dell'UE e del Regno Unito e per gli scambi tra l'UE e il Regno Unito;

47. invita la Commissione a tenere il Parlamento europeo pienamente e tempestivamente informato di tutte le complicazioni che possono mettere in pericolo le condizioni di parità e la concorrenza leale per le aziende e i lavoratori dell'UE;

⁽¹⁵⁾ Comitato europeo delle regioni "Nuove relazioni commerciali ed economiche tra UE e Regno Unito: l'impatto su regioni e città", 2022.

48. accoglie con favore la modifica della legge sul diritto dell'UE conservato (revoca e riforma), che ha sostituito la precedente clausola di caducità con un programma legislativo da revocare alla fine del 2023; osserva che l'adozione della legge continua ad essere fonte di preoccupazione, e sottolinea che il Parlamento europeo continuerà a seguire gli sviluppi legislativi pertinenti nel Regno Unito; deplora l'adozione del progetto di legge sugli scioperi (livelli minimi di servizio), che rischia di compromettere gli impegni di non regressione per quanto riguarda le norme del lavoro; sottolinea che tali atti legislativi hanno gravi ripercussioni per i diritti dei lavoratori, in particolare i diritti fondamentali della libertà di associazione e del diritto di organizzazione, nonché il diritto alla negoziazione collettiva e all'azione collettiva, compreso il diritto di sciopero;

49. prende atto del fatto che il progetto di legge sulla tecnologia genetica (miglioramento genetico di precisione) è stato convertito in legge in Inghilterra il 23 marzo 2023, e rivede le norme per il rilascio, la commercializzazione e la valutazione dei rischi in relazione alle piante e agli animali geneticamente modificati e oggetto di miglioramento genetico di precisione, sottraendoli al sistema normativo per gli organismi geneticamente modificati; esprime profonda preoccupazione per le divergenze normative in questo ambito; sottolinea la necessità di mantenere controlli rigorosi nel settore sanitario e fitosanitario alle frontiere dell'UE, come esplicitamente contemplato dal diritto dell'UE, al fine di evitare che i prodotti non autorizzati o i prodotti senza un'adeguata etichettatura entrino nella catena alimentare dell'UE; sottolinea inoltre la necessità di condizioni di parità e di concorrenza leale per i produttori e i consumatori dell'UE a tale riguardo;

50. chiede il rafforzamento della cooperazione normativa tra l'UE e il Regno Unito per garantire che sia l'UE che il Regno Unito siano a conoscenza dei futuri programmi di lavoro legislativo e delle relative potenziali divergenze normative future prima della loro attuazione, per ridurre al minimo le probabili discordanze; chiede che l'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito abbia un ruolo rafforzato nell'agevolare e controllare la cooperazione normativa;

51. invita la Commissione a continuare a monitorare attentamente le divergenze normative nel Regno Unito, che potrebbero comportare un rischio di non conformità all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare in settori pertinenti per la parità di condizioni quali il controllo delle sovvenzioni, la fiscalità, le norme sociali e del lavoro, l'ambiente e il clima; invita la Commissione a fornire al Parlamento europeo e al pubblico l'accesso ai dati ottenuti pubblicando relazioni annuali; riconosce l'importanza di tale meccanismo di monitoraggio per garantire un processo decisionale informato, rafforzare la fiducia del pubblico e facilitare una comprensione più approfondita del contesto post-Brexit; ritiene, in tale contesto, che il coinvolgimento attivo delle imprese, delle PMI e delle associazioni settoriali, nonché dei sindacati, del GCI e del forum della società civile fornisca un prezioso contributo al processo; sottolinea la particolare sfida che il monitoraggio e la gestione delle divergenze normative rappresentano per l'Irlanda del Nord e pone in evidenza la necessità di assicurare adeguati meccanismi di allerta precoce;

52. prende atto del fatto che il nuovo regime di controllo delle sovvenzioni del Regno Unito a norma della legge del 2022 sul controllo delle sovvenzioni è entrato in vigore nel gennaio 2023; invita la Commissione a monitorare attentamente l'applicazione della legge sul controllo delle sovvenzioni del 2022; si associa alle preoccupazioni della Commissione in merito ai piani annunciati per l'introduzione dei cosiddetti "porti franchi" e osserva che il regolamento dell'UE sulle sovvenzioni estere ⁽¹⁶⁾ è entrato in vigore nel luglio 2023; chiede una maggiore cooperazione tra UE e Regno Unito in materia di sovvenzioni ai sensi dell'articolo 366 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

53. osserva che l'accordo introduce un meccanismo in base al quale ciascuna delle parti può adottare misure di riequilibrio adeguate in risposta a impatti negativi rilevanti sugli scambi o sugli investimenti derivanti da divergenze significative tra le parti; ricorda che, al fine di consentire all'UE di esercitare i suoi diritti nell'attuazione e nell'applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in modo efficace e tempestivo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un regolamento relativo all'attuazione e all'applicazione degli accordi; ritiene che il presente regolamento fornirà alla Commissione una base giuridica per l'adozione, la modifica, la sospensione o l'abrogazione, a seconda dei casi, mediante atti di esecuzione, di una serie di misure previste in entrambi gli accordi; sottolinea che entrambe le parti hanno la facoltà di agire unilateralmente per proteggere i loro interessi senza dapprima avviare una procedura di arbitrato, in particolare nei casi in cui una sovvenzione rischi di causare un consistente effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti;

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

Questioni settoriali specifiche e cooperazione tematica

Ambiente e clima

54. ricorda l'ambizione dell'UE in materia di clima di conseguire una riduzione del 55 % delle emissioni nette di gas a effetto serra dell'UE entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, come sancito nella legge europea sul clima ⁽¹⁷⁾ e reso operativo nel pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" recentemente adottato;
55. invita la Commissione a monitorare l'attuazione pratica, l'ambizione e l'efficacia del sistema di scambio di quote di emissione del Regno Unito (ETS), a considerare che, qualora dovessero emergere differenze significative tra i due sistemi, ciò potrebbe comportare una distorsione della parità di condizioni e dovrebbe pertanto essere preso in considerazione nell'applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell'UE; e a esplorare le opportunità di cooperazione bilaterale, compreso il collegamento dell'ETS del Regno Unito con l'ETS dell'UE senza compromettere l'integrità e l'efficacia dell'ETS dell'UE, analogamente all'accordo tra l'UE e la Confederazione svizzera sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
56. ricorda che, tra il 2026 e il 2034, l'UE introdurrà gradualmente un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per il ferro, l'acciaio, il cemento, l'alluminio, i fertilizzanti, l'elettricità, l'idrogeno e le emissioni indirette a determinate condizioni, al fine di garantire che gli sforzi dell'UE e globali in materia di clima non siano compromessi dalla delocalizzazione della produzione dall'UE in paesi con politiche meno ambiziose; accoglie con favore il fatto che il governo del Regno Unito abbia avviato un'indagine su un CBAM del Regno Unito, esaminando il ruolo che un tale meccanismo potrebbe svolgere nell'affrontare la potenziale rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e nel conseguire gli obiettivi ambientali del Regno Unito, tenendo conto nel contempo degli impatti, dei rischi e delle opportunità più ampi che potrebbero emergere; invita la Commissione a monitorare la politica del Regno Unito in materia di CBAM e a esplorare opportunità di cooperazione al fine di aumentare la parità di condizioni e la protezione del clima a livello globale;
57. ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione richiede che le parti non indeboliscano o riducano i loro livelli di protezione sociale, del lavoro e ambientale al di sotto di quelli in vigore alla fine del periodo di transizione nel 2020 (non regressione), e che una parte può adottare misure di riequilibrio adeguate per compensare qualsiasi "impatto rilevante" (negativo) sul commercio o sugli investimenti derivante da "ampie divergenze" tra le parti; ricorda che gli impegni e le ambizioni esistenti in materia di cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda la neutralità climatica entro il 2050, rimangono in vigore per entrambe le parti;
58. sottolinea che, prima del recesso del Regno Unito, la Commissione ha avviato una serie di procedimenti di infrazione nei confronti del Regno Unito in materia ambientale, anche per quanto riguarda la qualità dell'aria e dell'acqua; sottolinea che, data la loro natura transfrontaliera, eventuali divergenze nella protezione ambientale in tali aree potrebbero compromettere la qualità dell'aria e dell'acqua nell'UE;
59. prende atto della creazione dell'Ufficio per la protezione dell'ambiente (OEP) del Regno Unito nel novembre 2021, ai sensi della legge sull'ambiente del 2021; invita la Commissione a monitorare se tale ufficio disponga di poteri e risorse sufficienti per essere in grado di controllare l'effettiva applicazione delle norme ambientali, in conformità degli obblighi del Regno Unito previsti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e se gli impegni ambientali e il diritto derivato del Regno Unito siano attuati e applicati in modo efficace;
60. osserva che nel dicembre 2022 il governo del Regno Unito ha pubblicato una prima serie di obiettivi ambientali giuridicamente vincolanti nell'ambito della legge sull'ambiente 2021 e, nel gennaio 2023, ha pubblicato il piano di miglioramento ambientale 2023; chiede un rigoroso allineamento verso l'alto degli obiettivi dell'UE e del Regno Unito in materia di protezione del clima e dell'ambiente, e il rispetto delle condizioni di parità;

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

61. ricorda che il Regno Unito non fa più parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e non è vincolato dal quadro normativo basato sullo Spazio economico europeo in materia di sostanze chimiche (REACH dell'UE); sottolinea che il nuovo quadro normativo del Regno Unito (UK REACH) deve dimostrare la stessa solidità e trasparenza del quadro REACH dell'UE; invita la Commissione a monitorare se vi siano una regressione normativa e una divergenza nella gestione della sicurezza delle sostanze chimiche nel Regno Unito rispetto al quadro REACH dell'UE, in particolare in vista della prossima revisione del regolamento REACH dell'UE; invita la Commissione a collaborare con le autorità del Regno Unito per garantire un quadro normativo rigorosamente allineato che dovrebbe mirare a garantire il livello più elevato possibile di gestione della sicurezza delle sostanze chimiche nell'UE e nel Regno Unito;
62. invita il governo e il parlamento del Regno Unito a collaborare strettamente con l'UE per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, anche per mezzo delle rispettive politiche commerciali;
63. invita l'UE e il Regno Unito a collaborare per rafforzare la protezione del clima a livello globale sfruttando la stretta cooperazione sviluppata in risposta alle sfide sulla sicurezza energetica poste dall'illegale guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia;

Servizi finanziari

64. rileva i limiti della natura dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione relativamente ai servizi finanziari; riconosce che tale assenza è una conseguenza del desiderio del Regno Unito di non discutere altre aree di reciproco interesse nell'ambito dei negoziati dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; apprezza l'intenzione di istituire un forum congiunto UE-Regno Unito sulla regolamentazione finanziaria per favorire il dialogo e la cooperazione sulle questioni relative ai servizi finanziari⁽¹⁸⁾; ricorda che tale forum non costituirebbe una parte formale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e non dovrebbe offrire lo stesso livello di accesso o cooperazione quale accordo globale per i servizi finanziari;
65. rileva che il riesame del futuro quadro normativo del governo britannico e il disegno di legge sui servizi e i mercati finanziari⁽¹⁹⁾ pubblicato successivamente, in cui si propone di abrogare, sostituire o modificare il diritto dell'UE conservato nel settore dei servizi finanziari, nonché di delegare maggiori responsabilità alle autorità di regolamentazione del Regno Unito, dimostrano la volontà di adottare regolamenti divergenti dall'UE in materia di servizi finanziari; sottolinea che eccessive divergenze normative possono avere un impatto negativo sulla cooperazione finanziaria tra il Regno Unito e l'UE e potrebbero compromettere i flussi finanziari e le attività delle entità finanziarie; apprezza i recenti progressi in materia normativa relativamente ai servizi finanziari, persino laddove ciò possa causare una divergenza normativa dal Regno Unito, anche per quanto riguarda le criptovalute, la finanza sostenibile, la tassonomia, la quotazione e l'antiriciclaggio; riconosce, tuttavia, che il Regno Unito e l'Unione europea possono adottare diversi approcci normativi nell'area dei servizi finanziari e non conservare necessariamente un sistema armonizzato in materia di regolamentazione; sostiene i progressi legislativi dell'UE in questo settore; sottolinea, tuttavia, i vantaggi della futura cooperazione in materia di regolamentazione e dell'impegno nell'elaborazione e nell'integrazione di norme internazionali;
66. prende atto dell'ambizione del Regno Unito di affermarsi come centro globale per la finanza digitale e le cripto-attività attraverso una serie di iniziative di regolamentazione e vigilanza; sottolinea l'importanza di sviluppare un approccio coordinato e una cooperazione rafforzata nel settore della regolamentazione e della vigilanza in materia di cripto-attività al fine di affrontare e attenuare efficacemente i rischi per la tutela dei consumatori e l'integrità del mercato e quelli connessi al riciclaggio di denaro, nonché il loro impatto ambientale, e al fine di prevenire l'arbitraggio normativo;
67. osserva che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione offre all'UE l'opportunità di sviluppare e rafforzare le proprie infrastrutture e competenze in materia di servizi finanziari al fine di promuovere la competitività delle imprese, gli investimenti, la stabilità economica e la protezione dei consumatori; sostiene fermamente il completamento dell'unione dei mercati dei capitali e dell'unione bancaria, sulla base di un approccio orientato verso l'esterno, innovativo e competitivo; riconosce che la City di Londra resta un centro di servizi finanziari di portata globale e che le imprese dell'UE potrebbero trarre beneficio dall'accedervi⁽²⁰⁾; riconosce l'importanza di un settore dei servizi finanziari forte sia per l'Unione europea che per il Regno Unito e sostiene gli sforzi di miglioramento di infrastruttura e competenze dei servizi finanziari dell'Unione;

⁽¹⁸⁾ Reuters, "EU restarts work on EU-UK regulatory forum after Northern Ireland deal" (L'UE riprende i lavori sul forum UE-Regno Unito sulla regolamentazione dopo l'accordo sull'Irlanda del Nord), 8 marzo 2023.

⁽¹⁹⁾ Parlamento del Regno Unito, "Financial Services and Markets Bill" (Disegno di legge sui servizi e i mercati finanziari), 11 maggio 2023.

⁽²⁰⁾ Reuters, "London is top global finance centre but lags in key areas, says study", (Secondo uno studio, Londra è il primo centro finanziario globale ma resta indietro in alcuni settori fondamentali), 27 gennaio 2022.

68. sostiene fermamente la prosecuzione della cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in settori connessi agli affari finanziari, economici e monetari di reciproco interesse, tra cui la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello internazionale, la lotta ai regimi fiscali dannosi, l'attuazione di sanzioni, la lotta alle frodi doganali, la garanzia di condizioni di parità e la promozione della stabilità finanziaria globale;
69. ricorda che Gibilterra è considerata dalla Commissione ⁽²¹⁾ un territorio che soffre di carenze strategiche nel suo regime di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, il che rappresenta una minaccia significativa per il sistema finanziario dell'UE; esorta la Commissione a includere nell'accordo con il Regno Unito su Gibilterra disposizioni che garantiscano norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle dell'UE;
70. riconosce che gli stretti legami economici tra Irlanda e Irlanda del Nord continueranno nonostante quest'ultima sia parte di un paese terzo designato; sostiene un riconoscimento di tali legami economici, anche relativamente alla vigilanza delle transazioni tra entrambe le giurisdizioni; chiede misure volte a garantire che tali legami non siano interrotti da modifiche dei quadri normativi o giuridici, in particolare per quanto riguarda i servizi forniti ai consumatori e alle piccole e medie imprese che non possono trarre vantaggio dalla mobilità; sottolinea l'importanza di mantenere e sviluppare ulteriormente legami economici stretti e ridurre al minimo le interruzioni all'indomani della Brexit, in particolare per quanto riguarda tale rapporto;
71. riconosce che, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, diverse imprese di servizi finanziari con sede a Londra hanno annunciato l'intenzione di stabilire una nuova presenza nell'UE e di trasferire alcune attività nell'UE, e che, secondo le stime, il 44 % delle maggiori imprese di servizi finanziari del Regno Unito ha annunciato piani di trasferimento di personale o di attività ⁽²²⁾, sebbene il numero di posti di lavoro che finora sono stati delocalizzati da Londra sia solo di 7 000 unità e ben al di sotto delle stime iniziali di 75 000 ⁽²³⁾; sostiene gli sforzi degli Stati membri di cercare di attrarre investimenti delle imprese post-Brexit; rileva che molte città europee sono state il centro degli investimenti del settore dei servizi finanziari nel post-Brexit, tra cui Parigi, Francoforte, Amsterdam, Lussemburgo e Dublino; osserva che la "Peer review into the NCAs' handling of relocation to the EU in the context of the UK's withdrawal from the EU" (Revisione inter pares della gestione da parte delle ANC della delocalizzazione nell'UE nel contesto del recesso del Regno Unito dall'UE) ⁽²⁴⁾ dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha individuato alcuni limiti in relazione al modo in cui le autorità competenti degli Stati membri hanno gestito il processo di delocalizzazione; richiama l'attenzione, in tale contesto, sulle migliori pratiche individuate nella relazione di revisione inter pares, nonché sui principi specifici per settore dell'ESMA in materia di delocalizzazioni dal Regno Unito all'UE-27 ⁽²⁵⁾; apprezza il costante monitoraggio, da parte delle autorità europee di vigilanza, delle prassi di vigilanza nella valutazione del trasferimento delle imprese nell'UE ⁽²⁶⁾; sottolinea la necessità di continuare a lavorare per completare l'unione bancaria e approfondire l'unione dei mercati dei capitali al fine di evitare un'ulteriore concentrazione dei poli finanziari e raccogliere i frutti delle efficienze di scala;
72. ricorda l'impegno, nella prima dichiarazione congiunta che accompagna l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per la firma di un memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di regolamentazione dei servizi finanziari tra l'UE e il Regno Unito, che non costituirebbe un documento giuridico ma fornirebbe la base per un dialogo regolare e strutturato; osserva che tale memorandum è stato concluso e adottato dalla Commissione; accoglie con favore il conseguimento della firma dei protocolli d'intesa bilaterali tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza dell'UE e del Regno Unito a livello sia dell'UE che degli Stati membri, tra cui quello tra la Financial Conduct Authority e l'Autorità bancaria europea e l'ESMA, un memorandum d'intesa multilaterale con le autorità nazionali competenti dell'UE e dello Spazio economico europeo e singoli protocolli d'intesa con le autorità nazionali competenti ⁽²⁷⁾;

⁽²¹⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0410>.

⁽²²⁾ Studio – "Recent trends in UK financial sector regulation and possible implications for the EU, including its approach to equivalence" (Tendenze recenti nella regolamentazione del settore finanziario del Regno Unito e possibili implicazioni per l'UE, compreso l'approccio all'equivalenza), Parlamento europeo, Direzione generale per le politiche interne, Dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, 8 febbraio 2023.

⁽²³⁾ Ernst & Young (EY), "EY Financial Services Brexit Tracker: Movement within UK financial services sector stabilises five years on from Article 50 trigger" (Tracciamento dei servizi finanziari di EY nella Brexit: i movimenti del settore finanziario britannico si stabilizzano a cinque anni dall'attivazione dell'articolo 50), 29 marzo 2022, Londra; Commissione competente per le questioni europee della Camera dei Lord, "1st Report of Session 2022–23: The UK-EU relationship in financial services" (1ª Relazione della sessione 2022-2023: il rapporto Regno Unito- Unione europea nei servizi finanziari), 23 giugno 2022.

⁽²⁴⁾ ESMA42-111-7468, *Peer review into the NCAs' handling of relocation to the EU in the context of the UK's withdrawal from the EU* (Revisione inter pares della gestione da parte delle ANC della delocalizzazione nell'UE nel contesto del recesso del Regno Unito dall'UE)(https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-111-7468_brexit_peer_review_report.pdf).

⁽²⁵⁾ ESMA71-99-526.

⁽²⁶⁾ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-111-7468_brexit_peer_review_report.pdf.

⁽²⁷⁾ The Financial Conduct Authority, "MoUs with European authorities in the areas of securities, investment services and asset management, insurance and pensions, and banking", (Protocollo d'intesa con le autorità europee nei settori dei titoli, dei servizi di investimento e della gestione patrimoniale, delle assicurazioni e delle pensioni, e nel settore bancario), 4 gennaio 2021.

73. accoglie con favore la firma del memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di servizi finanziari tra l'UE e il Regno Unito da parte della Commissione e del ministero del Tesoro, che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di regolamentazione dei servizi finanziari, compreso il forum sulla regolamentazione finanziaria congiunta UE-Regno Unito; sottolinea che le parti del forum dovrebbero impegnarsi in uno spirito di leale cooperazione e utilizzare il forum per individuare e affrontare le minacce reciproche alla stabilità finanziaria e alla protezione dei consumatori, per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché per affrontare i nuovi sviluppi e le innovazioni nei mercati; evidenzia che tale forum deve operare in modo trasparente con il coinvolgimento dei portatori di interessi, se del caso; monitora con interesse le potenziali discussioni future sulle decisioni di equivalenza, in linea con le attività definite nel memorandum d'intesa, laddove i risultati siano coerenti con le norme e gli obiettivi dell'UE, allo scopo di fornire maggiori vantaggi in termini di accesso al mercato, e rammenta che l'equivalenza rimane un processo unilaterale e autonomo;

Energia

74. sottolinea, nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e della crisi energetica in atto, la rinnovata importanza di intensificare la cooperazione energetica tra l'UE e il Regno Unito affinché non si mettano reciprocamente a rischio; insiste sull'importanza di massimizzare i vantaggi reciproci nella massima misura possibile in un sistema energetico integrato e interconnesso basato su principi tecnici e di mercato comuni; rileva che gli scambi di energia tra l'UE e il Regno Unito sono cresciuti sensibilmente nel corso del 2022;

75. chiede un approccio equilibrato e coordinato al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e di REPowerEU nonché dell'indipendenza energetica sia per l'UE che per il Regno Unito; invita entrambe le parti a intensificare la cooperazione tecnologica, lo sviluppo delle competenze e lo scambio di dati nel settore dell'energia; sottolinea l'importanza della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo, anche nel quadro dell'Euratom, nel settore delle tecnologie critiche necessarie per la transizione digitale e verde;

76. nonostante il fatto che il Regno Unito e l'UE abbiano riaffermato le loro ambizioni in materia di efficienza energetica ed energia da fonti rinnovabili per il 2030, deplora i recenti cambiamenti da parte del governo del Regno Unito riguardo alle politiche in materia di clima, in particolare il rinvio al 2035 del divieto di vendita di nuove automobili a benzina e a diesel e dell'eliminazione graduale di caldaie a gas per il riscaldamento domestico; accoglie con favore il memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di energia offshore; sottolinea che la cooperazione nell'ambito dello sviluppo delle tecnologie rinnovabili è importante sia per l'Unione che per il Regno Unito e chiede che siano ulteriormente sviluppate tecnologie energetiche in linea con gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici; chiede l'istituzione di un quadro efficace per gli accordi commerciali sui flussi di energia elettrica e per la stabilità e la prevedibilità del mercato dell'energia, al fine di evitare manipolazioni dei prezzi e del mercato; chiede di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nel Mare del Nord, garantendo nel contempo una buona pianificazione territoriale;

77. esprime preoccupazione per i risultati dell'analisi costi-benefici congiunta presentata dai rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione nel maggio 2021, che ha evidenziato un elevato rischio di manipolazione e perturbazione del mercato; ricorda che la proposta di revisione del regolamento sull'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT)⁽²⁸⁾ contiene nuove disposizioni in materia di vigilanza del mercato per i produttori di paesi terzi e che tali disposizioni si applicherebbero al Regno Unito ai fini di una maggiore stabilità e prevedibilità del mercato; incoraggia ambedue le parti a intensificare gli sforzi per elaborare accordi commerciali per i flussi di energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito, come previsto all'articolo 312 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

78. ricorda che il mantenimento di solidi legami tra i mercati dell'energia del Regno Unito e dell'UE, anche sfruttando appieno le interconnessioni elettriche esistenti e pianificate, è nell'interesse di tutti e chiede uno sviluppo coordinato delle infrastrutture critiche tra l'UE e il Regno Unito, in particolare nel settore dell'energia, per favorirne la solidità e ridurre le probabilità di perturbazioni delle infrastrutture e di interruzioni delle forniture energetiche;

⁽²⁸⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2023, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (COM (2023)0147).

79. evidenzia la situazione unica dell'isola d'Irlanda per quanto riguarda il commercio di energia elettrica con il Regno Unito e rileva che qualsiasi perturbazione del mercato unico dell'energia elettrica avrebbe ricadute negative per i consumatori e le imprese dell'isola d'Irlanda; chiede la continua applicazione dell'*acquis* energetico dell'UE in Irlanda del Nord, essendo ciò necessario per garantire la continuità del mercato unico dell'energia elettrica sull'isola d'Irlanda a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE;

80. sottolinea che la legislazione vigente in materia di energia non affronta direttamente alcun aspetto delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito e chiede una maggiore cooperazione in tale ambito, segnatamente per quanto riguarda la riduzione della domanda di energia, la promozione dell'efficienza energetica e delle capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili, dato il chiaro legame tra le due parti e il fatto che qualsiasi decisione adottata le riguarda entrambe;

81. ritiene che norme comuni per l'energia da fonti rinnovabili offshore e per le infrastrutture di gasdotti siano essenziali per agevolare gli accordi commerciali in tali ambiti con il Regno Unito, alla luce della seconda edizione del vertice del Mare del Nord tenutosi a Ostenda nell'aprile 2023, in cui si è convenuto di sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili in modo più coordinato;

82. esprime preoccupazione per il fatto che non sia stato raggiunto alcun accordo di rilievo a lungo termine tra il Regno Unito e l'UE per il commercio di energia elettrica; prende atto del fatto che il Mare del Nord è una forza trainante per le energie rinnovabili e sottolinea che le coste del Regno Unito rappresentano un potenziale in termini di energie rinnovabili per l'UE;

83. ritiene che un accordo sulla cooperazione nel settore dell'energia, che dovrebbe essere allineato all'accordo globale sulle future relazioni e basato su una solida governance e parità di condizioni, sarebbe vantaggioso per ambo le parti al fine di garantire la continuità dei flussi di energia, dal momento che le disposizioni vigenti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione relative all'energia giungeranno a scadenza nel giugno 2026, sebbene possano essere prorogate;

Pesca

84. sottolinea che l'impatto complessivo della Brexit non è ancora interamente noto, anche perché la piena attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione relativamente alla pesca è ancora in corso e sarà completata solo dopo la fine del periodo di transizione, il 30 giugno 2026; sottolinea l'importanza di un'attuazione fedele dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, considerando che stanno ancora emergendo nuove problematiche; conviene con quanto affermato nella relazione di attuazione della Commissione, secondo cui permangono alcune sfide quali l'applicazione delle modalità di scambio dell'energia elettrica e la piena e corretta applicazione delle disposizioni sulla pesca;

85. invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che, dopo il 30 giugno 2026, sia mantenuto l'accesso reciproco alle acque e alle risorse ittiche e che non vi siano ulteriori riduzioni dei contingenti per i pescatori dell'UE; chiede che il funzionamento dello scambio di contingenti di pesca tra le parti sia semplificato e facilmente gestibile per il settore; esorta la Commissione a tenere aperti tutti i canali negoziali con il Regno Unito, al fine di trovare soluzioni stabili, durature e vantaggiose per entrambe le parti, offrire condizioni stabili e prevedibili per i pescatori e il settore della pesca nel suo complesso e coprire il periodo successivo al 2026; ricorda che le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione riguardanti l'energia e l'accesso reciproco ad acque e risorse di pesca hanno periodi di validità coincidenti e pone l'accento sul nesso implicito tra i due ambiti settoriali dell'accordo;

86. prende atto della situazione unica dell'Irlanda in ragione del suo confine con l'Irlanda del Nord, dell'accordo di vicinato per l'accesso reciproco alla zona tra 0 e 6 miglia nautiche, nonché di una dipendenza storica dall'accesso reciproco alle acque del Regno Unito;

87. esprime profonda preoccupazione per l'incertezza generata dalla clausola di revisione di cui all'articolo 510, parte seconda, rubrica quinta ("Pesca") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che sarà applicata quattro anni dopo la fine del periodo di adeguamento; invita la Commissione a impegnarsi in modo rapido, costante e trasparente nei negoziati per un accordo pluriennale post-2026, garantendo al contempo stabilità, sostenibilità economica e prevedibilità per il settore; sottolinea che tale accordo deve essere collegato alla revisione generale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e non deve consentire ulteriori perdite di contingenti condivisi per l'UE; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di mantenere interconnessi tutti gli aspetti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare di collegare l'accesso al mercato unico per il Regno Unito alle disposizioni in materia di pesca contenute nell'accordo;

88. ribadisce che l'accesso reciproco e ininterrotto alle acque e alle risorse di pesca deve essere considerato parte integrante delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito e che, pertanto, tale aspetto deve essere affrontato congiuntamente alle numerose questioni relative agli scambi e all'accesso al mercato unico; ricorda alla Commissione la necessità di garantire che, a partire dal 2026, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sia applicato in modo stabile e duraturo dopo il periodo di transizione;
89. ricorda che, qualora il Regno Unito decidesse di limitare l'accesso dei pescherecci dell'UE alle acque britanniche al termine del periodo di adeguamento, l'UE sarebbe in grado di adottare misure per tutelare i propri interessi; ricorda altresì che, secondo lo stesso accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tali misure includono la reintroduzione di tariffe doganali o contingenti per le importazioni di pesce del Regno Unito e la sospensione di altre parti dell'accordo in presenza di un rischio di gravi difficoltà economiche o sociali per le comunità di pesca dell'UE; sottolinea che, a questo proposito, l'UE dovrebbe valutare la possibilità di collegare altre parti specifiche dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, come l'accesso del Regno Unito al mercato europeo dell'energia elettrica, nonché altri settori pertinenti nell'ambito dell'accordo, all'accesso dell'UE alle acque e alle risorse ittiche britanniche;
90. invita il Regno Unito ad astenersi dall'adottare qualunque misura tecnica unilaterale discriminatoria; ribadisce che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che le misure tecniche dovrebbero essere proporzionate e basate sui migliori pareri scientifici, dovrebbero applicarsi in egual misura alle navi di entrambe le parti e devono essere oggetto di notifica preventiva; evidenzia il ruolo del comitato specializzato per la pesca nella ricerca di un approccio comune alle misure tecniche e, se del caso, nella discussione di eventuali misure notificate da una parte all'altra; ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione obbliga ciascuna parte a dimostrare con precisione il carattere non discriminatorio di qualsivoglia misura in tale ambito e che occorre garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine, sulla base di dati scientificamente verificabili; ribadisce che è fortemente auspicabile che il Regno Unito rispetti nel modo più rigoroso possibile le norme dell'UE; sottolinea che occorrerebbe assicurare un maggiore coordinamento con l'UE su tale aspetto e che sarebbero necessarie procedure adeguate per la notifica e la partecipazione; invita la Commissione a prestare particolare attenzione al rispetto di tali condizioni e a rispondere con fermezza qualora il Regno Unito agisca in modo discriminatorio;
91. sottolinea, in particolare, che la designazione di aree marine protette deve essere non discriminatoria, basata su dati scientifici e proporzionata; pone in evidenza che le aree marine protette dovrebbero essere create con obiettivi ben definiti di conservazione e non dovrebbero essere sfruttate come strumento per limitare l'accesso straniero alle acque; si rammarica in tal senso dell'approccio unilaterale adottato dal Regno Unito in relazione alla designazione di aree con restrizioni per la pesca intorno al Dogger Bank e del fatto che il Regno Unito stia pianificando di utilizzare queste aree per altre attività economiche;
92. si oppone a tutte le decisioni adottate unilateralmente che stabiliscono possibilità di pesca contrarie al diritto internazionale o in contrasto con i migliori pareri scientifici disponibili e che mettono quindi in discussione la credibilità degli accordi internazionali e compromettono la sostenibilità dello sfruttamento delle risorse condivise; esorta la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie e proporzionate per risolvere le controversie con i partner internazionali interessati e per garantire il rispetto degli obblighi internazionali;
93. ricorda che la Brexit ha modificato le relazioni tra i paesi dell'Atlantico settentrionale; ritiene che il recesso del Regno Unito dall'UE non dovrebbe essere utilizzato per manipolare la distribuzione dei contingenti negli accordi settentrionali; insiste sul fatto che andrebbe rispettata l'evoluzione storica della distribuzione delle possibilità di pesca, sempre sulla base dei migliori dati e pareri scientifici disponibili; invita la Commissione a trovare accordi di gestione della pesca stabili e a lungo termine con i suoi omologhi nell'Atlantico nord-orientale;
94. esprime preoccupazione per il rilascio di licenze a navi dell'UE; osserva che i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri sono stati tra quelli maggiormente danneggiati dai ritardi nel rilascio delle licenze di pesca o dal rifiuto delle licenze, a causa del fatto che molti di essi non erano dotati di sistemi di controllo dei pescherecci durante l'intero periodo di riferimento; deplora che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non abbia tenuto conto delle norme in vigore sui sistemi di controllo dei pescherecci nell'ambito dei regolamenti dell'UE che vincolavano anche il Regno Unito prima della Brexit; esorta la Commissione a continuare ad adoperarsi per giungere a un accordo sulle questioni irrisolte in materia di licenze, compreso il livello di accesso per i pescherecci titolari di licenza nelle acque del Regno Unito e delle dipendenze della Corona, e a sviluppare insieme al Regno Unito un futuro sistema per il rilascio di licenze che si riveli efficace nella pratica;

95. osserva che le questioni inerenti al rilascio delle licenze per le navi dell'UE hanno un forte impatto sui pescatori su piccola scala, specialmente quelli della Francia settentrionale e della Normandia, dal momento che questi pescherecci non possono cambiare zona di pesca;
96. sollecita le parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione a intensificare gli sforzi di promozione della pesca sostenibile e della buona governance della pesca a livello internazionale, promuovendo la creazione di organizzazioni regionali di gestione della pesca; esorta la Commissione, in particolare, a cooperare con le autorità britanniche e con le altre parti interessate alla creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca nell'Atlantico meridionale;
97. esprime preoccupazione circa l'impatto dello spostamento dello sforzo di pesca a seguito dell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, specialmente nel Canale; invita la Commissione a proporre un piano di gestione regionale nel Canale e nel Mare del Nord al fine di attenuare tale impatto ed evitare la pesca eccessiva;
98. accoglie con favore il fatto che sia l'UE che il Regno Unito sono membri dell'alleanza per l'azione sulla pesca INN, istituita nel giugno 2022 per promuovere l'ambizione e l'azione nella lotta contro la pesca INN a livello internazionale;
99. invita nuovamente la Commissione ad assumersi il proprio ruolo di rappresentante dell'UE nelle relazioni con i paesi non UE, in modo che possa proporre modelli di gestione partecipativa rafforzata e di cogestione in situazioni transfrontaliere con paesi non UE;
100. pone l'accento sulla necessità di assicurare la trasparenza nei lavori del comitato specializzato per la pesca e di tenere regolarmente aggiornato il Parlamento europeo sui lavori di tale comitato e sulle decisioni da esso adottate;

Coordinamento della sicurezza sociale

101. osserva con soddisfazione che finora l'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non è stata problematica e che nel 2021 e 2022 non sono stati individuati problemi strutturali; sottolinea tuttavia l'importanza di disporre di un protocollo dinamico, che si allinei alle revisioni dei regolamenti sul coordinamento della sicurezza sociale;
102. rileva che nel 2021 il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha adottato modifiche degli allegati del protocollo allo scopo di confermare che gli Stati membri continuano a consentire che i lavoratori distaccati nel o dal Regno Unito siano coperti, a determinate condizioni, dalla normativa di sicurezza sociale dello Stato d'origine; osserva inoltre che nel 2022 sono state svolte attività preparatorie per attuare le disposizioni finanziarie riguardanti il rimborso del costo delle prestazioni di malattia in natura erogate da uno Stato diverso da quello competente;
103. accoglie con favore l'adozione da parte del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale della decisione 1/2023 che approva l'uso del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁽²⁹⁾ nel contesto del protocollo, nonché la considerazione che le parti pertinenti delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dovrebbero essere rese applicabili nel contesto del protocollo mediante una raccomandazione del comitato specializzato; ribadisce il suo invito agli Stati membri a garantire che l'EESSI diventi pienamente operativo quanto prima e a sfruttare le opportunità offerte dai fondi dell'UE esistenti per attuare pienamente tale sistema e digitalizzare ulteriormente la pubblica amministrazione;

⁽²⁹⁾ Ordine del giorno provvisorio del terzo comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, Londra, giugno 2023.

104. esprime preoccupazione per i recenti sviluppi che potrebbero compromettere le disposizioni sulla parità di condizioni contenute nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in ambito lavorativo e sociale nel Regno Unito; deplora vivamente, a tale proposito, l'abrogazione nel luglio 2022 del divieto imposto alle agenzie di collocamento di fornire personale temporaneo per sostituire i lavoratori che partecipano alle azioni sindacali, in quanto ciò pregiudica il diritto dei lavoratori di intraprendere azioni collettive, compreso il diritto allo sciopero; invita il governo del Regno Unito ad adottare le misure necessarie per difendere i principi relativi alla parità di condizioni delineati negli articoli dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
105. osserva che nel giugno 2021 il governo del Regno Unito ha annunciato l'intenzione di istituire un organismo unico per l'applicazione dei diritti occupazionali, incaricato di garantire un controllo centralizzato del suo diritto del lavoro⁽³⁰⁾, allo scopo di migliorare il coordinamento e l'efficacia degli organismi esistenti e di estendere l'applicazione a nuovi ambiti; rileva, tuttavia, che finora non sono stati compiuti ulteriori progressi in merito alla proposta; invita la Commissione a continuare a monitorare attentamente l'applicazione delle pertinenti norme sociali e del lavoro, come richiesto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e gli eventuali sviluppi in materia, nonché a portare avanti gli sforzi con il governo del Regno Unito per garantire il pieno rispetto di tale accordo;
106. deplora vivamente il trattamento discriminatorio del Regno Unito nei confronti dei lavoratori di cinque Stati membri dell'UE nel 2021 per quanto riguarda le tariffe ridotte sui visti di lavoro a lungo termine; deplora inoltre la successiva rinuncia del Regno Unito all'articolo 18, paragrafo 2, della Carta sociale europea e la conseguente soppressione delle tariffe ridotte sui visti per motivi di lavoro per tutti i cittadini dell'UE a partire dal febbraio 2022; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie a tale riguardo e a continuare a sollevare la questione attraverso il consiglio di partenariato e il comitato specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile;

Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale

107. ricorda che l'applicazione della parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione relativa alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale è subordinata alla condizione che siano rispettati la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e all'impegno di garantire un livello elevato di protezione dei dati personali; ricorda l'importanza di una cooperazione efficace, stretta e reciprocamente vantaggiosa tra le autorità di contrasto e giudiziarie dell'UE e del Regno Unito, in considerazione della loro vicinanza geografica e delle sfide comuni;
108. sottolinea che la CEDU è uno strumento giuridicamente vincolante nel Regno Unito e che le proposte legislative dovrebbero essere compatibili con le sue norme e in linea con i diritti e le libertà da essa previsti; sottolinea che l'articolo 524 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito si basi sull'importanza che attribuiscono all'attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione; esprime preoccupazione per le discussioni in corso nel Regno Unito sull'uscita dalla CEDU e ricorda le preoccupazioni espresse a tale riguardo dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa⁽³¹⁾; ricorda la disposizione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione relativa alla possibile denuncia di tale parte dell'accordo nel caso in cui il Regno Unito o uno Stato membro denunciino la CEDU;
109. esprime profonda preoccupazione per i processi legislativi in corso nel Regno Unito che rischiano di pregiudicare queste condizioni, segnatamente il progetto di legge sul diritto dell'UE conservato, il progetto di legge sulla protezione dei dati e l'informazione digitale n. 2 e il progetto di legge sulla migrazione illegale;

⁽³⁰⁾ Ministero delle imprese, dell'energia e della strategia industriale, Regno Unito, "Establishing a new single enforcement body for employment rights" (Istituzione di un nuovo organismo unico per l'applicazione dei diritti occupazionali), 2021.

⁽³¹⁾ <https://www.coe.int/ca/web/commissioner/-/united-kingdom-commissioner-warns-against-regression-on-human-rights-calls-for-concrete-steps-to-protect-children-s-rights-and-to-tackle-human-rights-issues-in-northern-ireland>.

110. ricorda che la parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione consente ampi flussi di dati tra l'UE e il Regno Unito, come lo scambio di dati sul DNA, lo scambio di dati PNR e lo scambio di informazioni del casellario giudiziale; sottolinea pertanto che è di fondamentale importanza che il Regno Unito garantisca che il livello di protezione sia sostanzialmente equivalente a quello garantito dall'Unione europea per evitare di mettere a rischio le norme dell'UE e conseguentemente i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE al momento della condivisione dei dati con il Regno Unito; invita pertanto la Commissione a esaminare attentamente l'impatto che il progetto di legge sulla protezione dei dati e l'informazione digitale n. 2 ha sui diritti dei cittadini dell'UE in materia di protezione dei dati;
111. mette in evidenza il grave rischio posto dall'ulteriore trasferimento di dati personali a paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato; ricorda che un destinatario primario di dati può trasferire dati personali solamente se il successivo destinatario è anch'esso soggetto a norme che garantiscono un livello di protezione adeguato; sottolinea pertanto che il Regno Unito deve garantire che i suoi trasferimenti di dati a paesi terzi siano basati su salvaguardie adeguate e che sia previsto un livello di protezione dei dati equivalente a quello garantito dall'Unione europea;
112. sottolinea che l'emanazione del progetto di legge sulla protezione dei dati e l'informazione digitale n. 2 del Regno Unito nella sua forma attuale potrebbe compromettere ulteriormente la decisione di adeguatezza concessa al Regno Unito; ricorda che la Commissione si è impegnata a monitorare attentamente la situazione e ad abrogare le decisioni di adeguatezza qualora la vita privata non sia più "sostanzialmente equivalente" nel Regno Unito;
113. si rammarica profondamente delle disposizioni del nuovo progetto di legge sulla protezione dei dati e l'informazione digitale n. 2 che introdurrebbero nuovi poteri legislativi delegati che permetterebbero al governo del Regno Unito di legalizzare il trattamento dei dati a fini di sicurezza nazionale, applicazione della legge e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali detenuti da soggetti privati; esprime profonda preoccupazione per l'introduzione di poteri legislativi delegati che prevedono la modifica di alcuni aspetti fondamentali della normativa in materia di protezione dei dati da parte del governo del Regno Unito mediante il diritto derivato; sottolinea i rischi che tali poteri delegati comportano per la certezza del diritto e per il futuro della decisione di adeguatezza del Regno Unito;
114. condanna l'esenzione ampia e generalizzata del Regno Unito dai principi della protezione dei dati e dai diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini dell'immigrazione, prevista dalla legge del Regno Unito in materia di protezione dei dati; ritiene che l'esenzione nei casi in cui l'applicazione dei diritti degli interessati pregiudicherebbe un efficace controllo dell'immigrazione, oppure nel quadro delle indagini o dell'individuazione di attività che comprometterebbero il mantenimento di un efficace controllo dell'immigrazione, non rispetta il principio della certezza del diritto e pertanto non è sufficiente per prevenire un processo decisionale arbitrario; invita la Commissione a monitorare attentamente l'evoluzione del processo di controllo giurisdizionale del progetto di legge sulla protezione dei dati e l'informazione digitale n. 2 per quanto riguarda l'esenzione per motivi di immigrazione;
115. esprime preoccupazione per il fatto che il progetto di legge sulla protezione dei dati e l'informazione digitale n. 2 del Regno Unito quale proposto consentirebbe un processo decisionale automatizzato; sottolinea che tale progetto di legge priverebbe le persone del loro diritto, che è protetto nell'UE a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati ⁽³²⁾ e a livello internazionale a norma della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, di non essere soggette a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (inclusa la profilazione) che produca effetti giuridici o effetti altrettanto significativi per tali persone; invita la Commissione a monitorare attentamente e costantemente la situazione;
116. si rammarica profondamente delle disposizioni contenute nel nuovo progetto di legge del Regno Unito sulla protezione dei dati e l'informazione digitale n. 2 che indeboliscono gli obblighi per i titolari del trattamento dei dati e i responsabili del trattamento dei dati, incluse le nuove disposizioni che esigono che venga nominato un responsabile superiore solamente nei casi in cui è probabile che il trattamento dei dati comporti un rischio più elevato per le persone; deplora altresì le disposizioni che eliminano l'obbligo di designare un rappresentante dei titolari del trattamento dei dati e dei responsabili del trattamento dei dati non stabilito nel Regno Unito e soggetto alle norme del Regno Unito in materia di protezione dei dati, e le disposizioni che eliminano l'obbligo di consultare l'autorità di controllo della protezione dei dati del Regno Unito prima del trattamento nei casi in cui la valutazione del titolare del trattamento indica la probabilità che il trattamento comporti un rischio elevato;

⁽³²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

117. esprime preoccupazione per le clausole contenute nel nuovo progetto di legge del Regno Unito sulla protezione dei dati e l'informazione digitale n. 2 che comprometterebbero l'indipendenza dell'Ufficio del commissario per l'informazione (*Information Commissioner's Office* – ICO) e introdurrebbero poteri che consentano al governo di interferire con l'esercizio delle funzioni dell'ICO;
118. sottolinea che l'autorità di controllo della protezione dei dati del Regno Unito ha riscontrato numerosi casi di carenze nell'applicazione e che le sue statistiche indicano tassi molto bassi di applicazione rigorosa delle norme; ricorda che, per garantire un elevato livello di protezione dei dati, le norme previste devono essere applicate e le persone devono avere accesso a una procedura di reclamo efficace; è altresì preoccupato per la modifica introdotta sul rifiuto di agire in seguito a una denuncia e per l'inclusione di criteri quali le risorse a disposizione del commissario, che avranno un effetto negativo sull'efficacia delle denunce;
119. ricorda che i programmi di sorveglianza di massa del Regno Unito non rispettano norme sostanzialmente equivalenti alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati; ribadisce il suo appello al Regno Unito a prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in questo ambito;
120. esorta il Regno Unito a soddisfare i requisiti in materia di protezione dei dati per il trattamento dei dati PNR, in conformità con l'articolo 552 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; deplora il lungo periodo di transizione di tre anni, che sta ritardando l'attuazione del requisito di cancellare i dati personali dei passeggeri dopo la loro partenza dal paese;
121. sottolinea che l'articolo 541 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede una procedura di modifica qualora il diritto dell'UE nel contesto del quadro Prüm subisca una modifica sostanziale; ricorda pertanto che la partecipazione del Regno Unito al quadro Prüm recentemente rivisto non è automatica e dovrebbe essere subordinata al mantenimento delle vigenti norme in materia di diritti umani e alla garanzia di un adeguato quadro di protezione dei dati e di salvaguardie giuridiche efficaci, che costituiscono prerequisiti essenziali per consentire la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale;
122. ricorda che le due decisioni di adeguatezza per il Regno Unito scadono nel 2025 e che la Commissione può intervenire in qualsiasi momento, se il Regno Unito si discosta dal livello di protezione dei dati attualmente garantito; ricorda che, per beneficiare di tali decisioni di adeguatezza, il Regno Unito è soggetto alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo e deve rispettare la CEDU; sottolinea che, per quanto riguarda la necessaria revisione, entro due anni, della decisione di adeguatezza per il trasferimento di dati personali al Regno Unito, è di fondamentale importanza che la garanzia dei diritti tutelati dalla CEDU non sia negoziabile e che il Parlamento europeo controlli attentamente e periodicamente eventuali casi di mancato rispetto; invita le autorità del Regno Unito ad astenersi dall'adottare qualsiasi legislazione che metta a repentaglio l'adeguato livello di protezione;
123. deplora vivamente il notevole aumento del numero di cittadini dell'UE cui è stato negato l'ingresso nel Regno Unito e che sono stati conseguentemente rimpatriati dopo la fine del periodo di transizione; deplora il fatto che il Regno Unito applichi un trattamento differenziato in termini di diritti di visto ai cittadini di alcuni paesi dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che le procedure di rilascio dei visti per i cittadini dell'UE siano lunghe e farraginose; invita il Regno Unito a non discriminare tra i cittadini dell'UE sulla base della loro nazionalità, sia in termini di registrazione nel regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE, sia in materia di mobilità e di visti; sottolinea che tali pratiche sono contrarie ai principi di reciprocità e non discriminazione sanciti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e invita la Commissione a monitorare attentamente tali sviluppi;
124. ricorda che il diritto fondamentale a un processo equo comprende, tra l'altro, il diritto all'informazione, il diritto all'interpretazione e alla traduzione, il diritto ad essere assistiti da un avvocato, il diritto alla presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo, nonché garanzie speciali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali e il diritto al patrocinio a spese dello Stato, che devono essere garantiti anche nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale con i paesi terzi;

125. ricorda che, al fine di garantire procedure di estradizione efficaci, il mandato d'arresto deve essere eseguito con urgenza e, nel caso in cui una persona non acconsenta all'estradizione, entro 21 giorni dall'arresto deve avere luogo un'udienza; ricorda che, per salvaguardare il diritto fondamentale a un processo equo, questi limiti temporali non devono essere superati; invita il Regno Unito a rispettare i termini stabiliti nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per facilitare l'applicazione dell'assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri e il Regno Unito;
126. ricorda che, a norma dell'articolo 525, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale tra l'Unione e il Regno Unito si basa sul rispetto che le parti nutrono da lunga data per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali, anche in relazione alla cooperazione con Europol ed Eurojust; insiste sul fatto che gli scambi di dati personali con le agenzie nel settore della Giustizia e degli affari interni dovrebbero essere consentiti solo se sono garantite le norme dell'UE in materia di protezione dei dati e se sono rispettati i diritti umani;

Partecipazione ai programmi dell'Unione

127. ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito comprende una parte sulla partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione, sulla sana gestione finanziaria e sulle disposizioni finanziarie; ritiene che le condizioni e le norme ivi stabilite costituiscano una base equa per la partecipazione del Regno Unito e contribuirebbero a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; ritiene che la partecipazione dei paesi terzi ai programmi dell'Unione apporti notevoli benefici all'UE e contribuisca a rafforzare i legami tra l'UE e i suoi partner; deplora tuttavia la generale mancanza di una dimensione regionale e di programmi Interreg con il Regno Unito come paese terzo partner; ribadisce il suo invito⁽³³⁾ a esplorare le possibilità di partecipazione del Regno Unito e di parti di quest'ultimo ai programmi dell'Unione;
128. deplora il fatto che il Regno Unito abbia perso l'accesso ai programmi di ricerca dell'UE a causa del suo recesso dall'Unione europea e sottolinea l'importanza e i vantaggi reciproci di una cooperazione continua in materia di ricerca e innovazione tra l'UE e il Regno Unito;
129. accoglie con favore l'accordo politico raggiunto tra la Commissione e il governo del Regno Unito sull'associazione di quest'ultimo a Orizzonte Europa e a Copernicus, nella misura in cui esso fornisca finalmente chiarezza per tutti i beneficiari interessati dai programmi nel Regno Unito e in Europa;
130. sottolinea che l'accordo sull'associazione del Regno Unito a Orizzonte Europa si applica soltanto al programma attuale, senza pregiudicare la partecipazione e il contributo finanziario del Regno Unito ai futuri programmi di ricerca dell'UE; chiede il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nella futura attuazione dell'associazione del Regno Unito a Orizzonte Europa e ai futuri programmi di ricerca dell'UE;
131. evidenzia che occorre trovare il giusto equilibrio tra i contributi del Regno Unito a Orizzonte Europa e a Copernicus e i benefici che il paese ne trarrà, compresa la necessità di tenere conto dei più ampi benefici derivanti dalla cooperazione tra l'UE e il Regno Unito; plaude all'atteggiamento cooperativo della Commissione nella rinegoziazione dei contributi del Regno Unito e si attende che il Regno Unito adotti un approccio flessibile improntato agli stessi principi;
132. esprime preoccupazione circa le nuove disposizioni in materia di bilancio riguardanti il contributo finanziario del Regno Unito a Orizzonte Europa in caso di scarse prestazioni, poiché tale programma differisce dalla procedura e dai principi originariamente definiti nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; deplora il fatto che il nuovo accordo comprenda un meccanismo di correzione automatica per il contributo finanziario del Regno Unito con effetto retroattivo, che non è stato negoziato nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

⁽³³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU C 506 del 15.12.2021, pag. 159).

133. lamenta profondamente la decisione politica unilaterale del governo britannico di non partecipare ai programmi Erasmus+, Europa creativa e "corpo europeo di solidarietà", nonostante l'apertura dimostrata dal gruppo di negoziatori dell'Unione europea; è convinto che tale decisione si tradurrà in una situazione svantaggiosa per entrambe le parti e priverà i cittadini e le organizzazioni dell'UE e del Regno Unito di opportunità in grado di cambiare le loro vite grazie a progetti di scambio e cooperazione;
134. osserva che numerose parti interessate dei settori dell'istruzione, della cultura e della gioventù, sia nell'UE che nel Regno Unito, stanno chiedendo a quest'ultimo di associarsi nuovamente ai programmi Erasmus+, Europa creativa, corpo europeo di solidarietà e Orizzonte Europa; chiede che la questione sia affrontata in diversi contesti politici e che si prendano in esame soluzioni pratiche e intermedie per ridurre le occasioni perse; sottolinea che, qualora il Regno Unito desideri riassociarsi ai programmi dell'UE, il suo contributo finanziario dovrebbe essere equo e garantire l'inclusività e la diversità dei partecipanti ai programmi;
135. riconosce l'eccessiva burocrazia generata dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea; osserva con preoccupazione le incertezze e le difficoltà create per studenti, insegnanti, artisti e professionisti del settore della cultura desiderosi di imparare, insegnare, esibirsi e lavorare nel Regno Unito, in particolare la mancanza di informazioni disponibili sui requisiti amministrativi, nonché gli oneri amministrativi senza precedenti che gravano sui consolati e le amministrazioni del Regno Unito e degli Stati membri;
136. rileva con soddisfazione che numerose istituzioni e organizzazioni dell'UE e del Regno Unito che si occupano di istruzione, gioventù e cultura proseguono i loro rapporti su base bilaterale nonostante la mancanza di fondi e gli accresciuti sforzi e ostacoli amministrativi; teme che non tutte le organizzazioni possano permettersi le risorse umane aggiuntive necessarie per mantenere o proseguire tali connessioni;
137. pone l'accento sui sostanziali vantaggi del programma Erasmus+ non solo per gli studenti dell'istruzione superiore, gli studenti dell'istruzione e della formazione professionale (IFP), i discenti adulti e i giovani, bensì anche per gli insegnanti, il mondo accademico e della ricerca, il personale amministrativo e in generale per gli istituti di istruzione e la società nel suo insieme, che non possono essere misurati soltanto sulla base dell'entità della relativa dotazione finanziaria;
138. lamenta la miopia dell'approccio basato su considerazioni esclusivamente economiche adottato dal governo britannico in relazione al programma Erasmus+, che non tiene conto dei numerosi vantaggi in termini di scambio di conoscenze e competenze trasferibili per studenti, insegnanti e personale amministrativo, del contributo del programma alla diversità nei campus e negli istituti d'istruzione, a una maggiore comprensione reciproca, alla riduzione dei pregiudizi e delle discriminazioni, all'esposizione degli studenti e dei docenti britannici ai loro colleghi europei, nonché del contributo del programma all'ampliamento delle vedute e delle opportunità per i partecipanti e al miglioramento della loro occupabilità;
139. accoglie con favore le osservazioni del ministro per l'Europa Leo Docherty, che ha riconosciuto che la partecipazione al programma Erasmus+ ha comportato grandi vantaggi per il Regno Unito ⁽³⁴⁾;
140. osserva che, all'epoca del referendum sull'UE nel Regno Unito nel 2016, i cittadini dell'Unione degli altri 27 Stati membri ⁽³⁵⁾ rappresentavano il 5 % degli studenti nel Regno Unito e, pertanto, una parte importante del numero complessivo di studenti stranieri in tale paese;
141. osserva che alcuni progetti del programma Erasmus+ relativi al periodo di programmazione 2014-2020 ai quali partecipavano organizzazioni britanniche erano ancora in corso nel maggio 2023, il che ha reso difficile effettuare una valutazione adeguata del pieno impatto del recesso del Regno Unito dal programma Erasmus+;

⁽³⁴⁾ Camera dei Lord – Commissione Affari europei, , Corrected oral evidence: The future UK-EU relationship (Correzione delle audizioni: il futuro delle relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea), 7 marzo 2023.

⁽³⁵⁾ Corbett, A. and Hantrais, L., *Higher education and research in the Brexit policy process* (L'istruzione superiore e la ricerca nel processo politico della Brexit), 2023.

142. prende atto della creazione del programma di scambio Turing da parte del governo britannico; lamenta tuttavia che tale programma includa unicamente la promozione di soggiorni di studio all'estero e che non includa i settori della gioventù e dello sport ⁽³⁶⁾; rileva che il programma Turing, che applica l'approccio del "rapporto qualità/prezzo" del governo britannico, non può pertanto essere considerato un sostituto equivalente di Erasmus+; sottolinea l'importanza della mobilità del personale attualmente non prevista dal programma Turing;
143. riconosce che, tra le preoccupazioni espresse dalle parti interessate britanniche in merito al funzionamento del programma Turing rispetto a Erasmus+, figurano l'assenza di disposizioni a sostegno della mobilità del personale, i finanziamenti limitati per gli scambi non universitari e la necessità di ripresentare ogni anno le richieste di finanziamento ⁽³⁷⁾;
144. plaude alla nuova possibilità per i beneficiari della sovvenzione per la mobilità nel quadro del programma Erasmus+ di destinare il 20 % dei finanziamenti per la sovvenzione ai soggiorni all'estero al di fuori dei 33 paesi aderenti al programma Erasmus+; constata tuttavia che tale percentuale non può essere interamente destinata a un solo paese partner specifico e non sostituisce chiaramente le occasioni perse a seguito del recesso del Regno Unito dal programma Erasmus+;
145. accoglie con favore la creazione del programma Taith da parte del governo gallese, che riguarda sia la mobilità in entrata che la mobilità in uscita; osserva che tale programma, come il programma Turing, non include il settore dello sport pur sostenendo interventi di mobilità per le squadre sportive;
146. accoglie con favore le attività attualmente svolte dal governo scozzese finalizzate a istituire un programma analogo che includa sia la mobilità in entrata che la mobilità in uscita; invita il governo scozzese a prendere in considerazione la possibilità di includere, attraverso il suo programma, gli stessi ambiti dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport di Erasmus+;
147. plaude alla decisione del governo irlandese di finanziare la mobilità Erasmus+ per gli studenti delle università dell'Irlanda del Nord, indipendentemente dalla loro nazionalità, iscrivendoli nelle università irlandesi per la durata del loro scambio; prende atto delle attività attualmente svolte dal governo irlandese e finalizzate a porre in essere un programma analogo per gli studenti dell'istruzione e della formazione professionale (IFP);
148. esprime preoccupazione per il calo significativo del numero di studenti dell'UE che studiano nelle università britanniche, che tra il 2020-2021 e il 2021-2022, nel caso degli studenti del primo anno, si è ridotto del 50 % rispetto agli studenti provenienti da altre regioni ⁽³⁸⁾; sottolinea che tale situazione è chiaramente imputabile al recesso del Regno Unito dal programma Erasmus+, alla revoca delle norme relative alla parità di trattamento per quanto riguarda le tasse universitarie e le borse di studio per gli studenti dell'UE e alla difficoltà di ottenere un visto di studio; osserva che gli studenti dell'Unione hanno contribuito alla diversità in una vasta gamma di materie, mentre gli studenti internazionali provenienti da paesi terzi tendono a concentrarsi maggiormente su materie specifiche quali l'ingegneria e l'economia; rileva che le università del Regno Unito accolgono un numero crescente di studenti stranieri, in particolare dall'India e dalla Cina ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾, che contribuiscono alla stabilità finanziaria di tali paesi;
149. constata che numerose università britanniche possono essere considerate tra le migliori al mondo ⁽⁴¹⁾; osserva che l'interruzione dei progetti di cooperazione tra tali università e le università dell'UE pregiudica la ricerca e l'eccellenza accademica in Europa;
150. osserva che 11 università britanniche figurano come partner nelle alleanze costituite nell'ambito dell'iniziativa delle università europee; si rammarica del fatto che la loro partecipazione si concluderà alla scadenza delle alleanze di prima generazione (alla fine del 2024); osserva che le università britanniche possono aderire ad alleanze universitarie europee, ma non possono più essere incluse nella struttura di governance, il che di fatto ne fa dei partner di seconda classe; incoraggia il proseguimento del loro partenariato attraverso l'iniziativa delle università europee;

⁽³⁶⁾ Governo del Regno Unito, sito web del programma di scambio Turing.

⁽³⁷⁾ Camera dei Lord – Commissione Affari europei, The future UK-EU relationship – Fourth Report of Session 3 (Il futuro delle relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea – Quarta relazione della sessione 3), 29 aprile 2023.

⁽³⁸⁾ Agenzia del Regno Unito per la raccolta di dati statistici relativi al settore dell'istruzione superiore (HESA, Higher Education Statistics Agency), Chart 6 – First year non-UK domiciled students by domicile 2006/07 to 2021/22 (Grafico 6 – Studenti domiciliati del primo anno non britannici per domicilio, dal 2006-2006 al 2021-2022), 2023.

⁽³⁹⁾ HESA, Where do HE students come from? (Da dove provengono gli studenti dell'istruzione superiore?), 2003.

⁽⁴⁰⁾ Relazione della commissione per l'intelligence e la sicurezza del parlamento del Regno Unito sulla Cina.

⁽⁴¹⁾ Classifica "The Times Higher Education World University Rankings 2023".

151. osserva che i numerosi partenariati che le università britanniche hanno instaurato con le loro omologhe dell'UE attraverso il programma Erasmus+ devono essere rinegoziati bilateralmente uno per uno, e che ciò comporta il rischio che vengano escluse alcune università più piccole;
152. ribadisce che la cooperazione tra le università in Europa nel settore della ricerca, soprattutto nei settori della scienza e dell'innovazione, è essenziale a tale riguardo;
153. pone l'accento sul fatto che tutti i paesi vicini e affini interessati, incluso il Regno Unito, sono incoraggiati a perseguire l'associazione al programma Erasmus+ e, pertanto, a contribuire ai sistemi d'istruzione europei; si rammarica del fatto che il Regno Unito non aderisca alle iniziative e alle misure volte alla creazione di un autentico spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, indebolendo ulteriormente la cooperazione;
154. sottolinea che il Regno Unito continua a partecipare allo spazio europeo dell'istruzione superiore ("processo di Bologna"); esorta il Regno Unito, la Commissione e gli Stati membri a continuare ad adoperarsi per il pieno riconoscimento reciproco delle qualifiche accademiche;

Cultura

155. lamenta l'assenza, nell'accordo sugli scambi e la cooperazione, di qualunque disposizione relativa alla cultura e ai settori culturali e creativi, a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE e della fine della partecipazione di quest'ultimo alla libera circolazione, il che si traduce in ostacoli amministrativi che gravano sugli artisti itineranti, in particolare nel caso degli artisti emergenti e indipendenti;
156. incoraggia una nuova e continua cooperazione tra gli artisti dell'UE e del Regno Unito e altri professionisti dei settori e delle industrie culturali e creativi; deplora che il numero di cittadini dell'UE che lavorano nei settori e nelle industrie e culturali e creativi nel Regno Unito sia diminuito in seguito alla Brexit;

Gioventù

157. lamenta l'assenza, nell'accordo sugli scambi e la cooperazione, di una qualsiasi disposizione in materia di gioventù, scambi di giovani e progetti in tale ambito, dialogo tra i giovani e volontariato; esprime preoccupazione per il fatto che il programma governativo Turing non finanzia pressoché nessuno dei progetti per i giovani precedentemente finanziati a titolo del programma Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà che coinvolgevano ragazzi in età scolare; osserva che i viaggi d'istruzione e la mobilità giovanile sono ostacolati dalle nuove norme in materia di ingresso e dall'obbligo imposto alle scuole di pagare per il rilascio del visto per ciascuno studente; chiede pertanto di istituire un programma di viaggi di gruppo per i giovani fino a 18 anni di età;
158. rileva che il settore delle persone "alla pari" è stato gravemente colpito dalla Brexit e dalle nuove norme del Regno Unito in materia di immigrazione, poiché le persone alla pari provenienti dall'UE non possono beneficiare del programma di visti per la mobilità giovanile, come avviene invece per le persone alla pari provenienti da determinati paesi terzi; evidenzia che tutti i paesi limitrofi interessati che condividono gli stessi principi, compreso il Regno Unito, sono i benvenuti se desiderano aderire al programma del corpo europeo di solidarietà, che promuove le opportunità di volontariato e la collaborazione tra i giovani di tutta Europa;

Sport

159. deplora l'assenza, nell'accordo sugli scambi e la cooperazione, di una qualsiasi disposizione inerente al rafforzamento delle capacità delle organizzazioni di base e professionali, i partenariati e gli scambi nei settori delle discipline sportive tradizionali ed elettroniche, che incide negativamente sul settore dello sport sia nell'UE che nel Regno Unito; rileva che il programma Turing, il sostituto del programma Erasmus+, non ha una sezione dedicata allo sport e che ciò crea una falla per quanto riguarda i progetti di cooperazione nel settore dello sport;

160. osserva che il settore sportivo britannico non fa più riferimento alla sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa Bosman del 15 dicembre 1995 ⁽⁴²⁾ che autorizzava la libera circolazione di giocatori e atleti nell'Unione europea; osserva con preoccupazione che tale situazione, unitamente all'obbligo di possedere un permesso di lavoro per giocare nel Regno Unito, si ripercuote negativamente sulla partecipazione degli atleti dell'UE alle squadre o alle competizioni professionali del Regno Unito perché limita potenzialmente il numero di tali atleti;

Regioni interessate

161. sottolinea l'importanza di quantificare gli effetti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione a livello regionale, compreso l'impatto sociale, al fine di adottare misure ad hoc per le regioni più colpite e le loro comunità e imprese pubbliche e private; invita la Commissione ad assistere gli Stati membri nell'utilizzare i fondi della riserva di adeguamento alla Brexit in modo più efficace e nella massima misura consentita per promuovere e sostenere i settori interessati quale il settore della pesca e le comunità costiere; chiede, in particolare, un sostegno specifico per le PMI che si trovano in regioni frontaliere e le cui attività dipendono in modo particolare dal mercato del Regno Unito;

Cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza

162. deplora che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non includa disposizioni sulla cooperazione in materia di politica estera e di difesa, a eccezione delle aree di cibersicurezza, lotta contro il terrorismo e ADM, a causa della mancanza di volontà da parte del Regno Unito di negoziare su tali disposizioni; elogia i contributi del Regno Unito a sostegno della sicurezza e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, in considerazione del ruolo attivo che il Regno Unito ha svolto nella difesa e nella sicurezza europea; ricorda tuttavia che, alla luce dell'attacco perpetrato contro l'architettura di sicurezza europea con la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia, la firma di un quadro strutturato per la cooperazione in materia di affari esteri e sicurezza tra l'UE e il Regno Unito sarebbe più efficace dell'attuale cooperazione ad hoc; sottolinea la necessità di intensificare il dialogo con il Regno Unito sulle possibili vie per un dialogo regolare e strutturato, la cooperazione e il coordinamento nel settore della politica estera, di sicurezza e di difesa, in linea con le disposizioni della dichiarazione politica del 2021 e anche nel quadro del partenariato UE-NATO, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, del Consiglio d'Europa, della Comunità politica europea e di altri consessi internazionali; insiste sull'importanza di coordinare i regimi sanzionatori; si compiace della discussione sulla politica estera e di sicurezza comune in seno all'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito;
163. accoglie con favore la cooperazione e il coordinamento forti tra l'UE e il Regno Unito in risposta all'illegale guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia; invita l'UE e il Regno Unito a mantenere la massima unità possibile all'interno della comunità internazionale nel condannare le azioni della Russia e difendere i principi di sovranità e integrità territoriale, il diritto internazionale e l'ordine internazionale basato su regole nell'ambito dell'ONU, del suo statuto e di altri consessi multilaterali; chiede lo stesso tipo di forte cooperazione e coordinamento per quanto riguarda la ricostruzione post-bellica dell'Ucraina; invita le autorità del Regno Unito e dell'UE a lavorare in modo coordinato sull'eventuale utilizzo dei beni russi congelati per la ricostruzione dell'Ucraina;
164. si compiace del buon coordinamento tra l'Unione europea e il Regno Unito in materia di sanzioni contro la Russia; chiede un'ulteriore intensificazione dell'applicazione di sanzioni; accoglie con favore le missioni congiunte in paesi terzi dei funzionari dell'Unione europea e del Regno Unito per l'effettiva attuazione delle sanzioni;
165. riconosce che vi sia un potenziale inutilizzato per la cooperazione subnazionale tra l'UE e il Regno Unito, in particolare nei paesi europei limitrofi, in settori di interesse reciproco, quali la mobilità, anche del personale e dei mezzi militari, la gestione sostenibile del Mare del Nord, della Manica e del Mare d'Irlanda, il commercio, l'azione per il clima, l'istruzione, la digitalizzazione, i diritti umani e sociali e la sicurezza, in iniziative di cooperazione bilaterale e multilaterale tra le regioni dell'UE e del Regno Unito, come il Comitato degli stretti, eventualmente attraverso un programma specifico dell'UE per la cooperazione interregionale, a condizione che il governo del Regno Unito contribuisca finanziariamente a tale programma e che le regioni partecipanti siano adeguatamente consultate e coinvolte sua elaborazione;

⁽⁴²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 1995 nella causa C-415/93 – *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri/Jean-Marc Bosman e altri*, ECLI:EU:C:1995:463.

166. invita la Commissione a massimizzare il potenziale delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito in modi che apportino benefici a entrambe le parti attraverso una cooperazione amichevole su questioni comuni nei consessi internazionali e in relazione ai paesi terzi, in particolare per conseguire il massimo livello di ambizione in materia di azione per il clima e per coordinare gli sforzi per far progredire la transizione ecologica di tutti i settori in modo equo e inclusivo, rafforzando nel contempo la sovranità industriale e la competitività internazionale;
 167. chiede di intensificare la cooperazione nel settore della cibersicurezza, in ragione delle sue implicazioni sia per l'UE che per il Regno Unito su un'ampia gamma di aspetti di interesse reciproco, in particolare nei settori digitale e finanziario, nelle tecnologie dell'informazione, nella difesa, nell'energia e nella ricerca e sviluppo;
 168. accoglie con favore le prime due riunioni della Comunità politica europea nell'ottobre 2022 e nel giugno 2023 quale piattaforma di discussione, dialogo e cooperazione tra i partner europei sulle sfide di politica estera e di sicurezza che ci troviamo ad affrontare, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza del continente europeo e di perseguire una cooperazione politica e di sicurezza basata su interessi condivisi; accoglie con favore il fatto che 44 paesi abbiano partecipato alla prima riunione a Praga e 45 paesi alla seconda riunione a Chişinău, compresi partner chiave come il Regno Unito;
 169. chiede un maggiore coinvolgimento del Regno Unito nei progetti europei in materia di sicurezza e difesa; accoglie con favore, in tale contesto, la decisione dei membri della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e del Consiglio, del 14 novembre 2022, di invitare il Regno Unito ad aderire al progetto PESCO sulla mobilità militare, il che migliorerebbe l'assistenza reciproca rapida in materia di sicurezza e difesa; invita gli Stati membri a firmare il prima possibile l'accordo amministrativo con il Regno Unito sulla mobilità militare;
 170. esorta il Regno Unito a cooperare ulteriormente con l'Unione europea sulle sfide strategiche urgenti garantendo la complementarità e l'efficacia delle azioni; sottolinea che i progetti paralleli per lo sviluppo di futuri sistemi aerei di combattimento possono rappresentare un uso inefficiente delle risorse e che la relazione annuale 2022 sulla politica di sicurezza e di difesa comune raccomanda di accorpate i progetti; propone di avviare un dialogo significativo anche riguardo ad altri sistemi d'arma, tecnologie militari e relative innovazioni, prestando particolare attenzione ad assicurare l'efficienza di spese e investimenti e l'interoperabilità tecnica delle forze armate e dei sistemi d'arma;
- ○ ○
171. invita la Commissione a monitorare attentamente la corretta applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ad adottare misure correttive ove necessario e a esplorare possibili vie per un'ulteriore cooperazione alla luce delle sfide attuali e future;
 172. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Regno Unito.